SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006.

Approvazione dei modelli 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2006 Ordinario, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

06A00639

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005.

Codice dei beni culturali e del paesaggio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare l'art. 146, comma 3, secondo cui «Entro sei mesi (. . .), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti»;

Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico all'uopo costituito con decreto ministeriale in data 26 novembre 2004;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 26 maggio 2005;

Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di intesa, di mantenere, all'art. 3, la necessità dell'accordo ai fini delle semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica, in coerenza all'esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale collaborazione;

Decreta:

Art. 1.

Relazione paesaggistica

1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

Valutazioni di compatibilità paesaggistica

1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

Art. 3.

Integrazioni e semplificazioni

1. Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerà in vigore ad avvenuta stipula dell'accordo di cui all'art. 3 e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 dicembre 2005

p. *Il Presidente del Consiglio*
LETTA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

ALLEGATO

RELAZIONE PAESAGGISTICA.

1. Finalità.

Il presente allegato ha lo scopo di definire la "Relazione paesaggistica" che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (definita testo tra gli elaborati di progetto di seguito indicati).
I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato Codice.

Le Regioni, nell'esercizio delle attività di propria competenza, specificano e integrano i contenuti della relazione in riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.

La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

2. Criteri per la redazione della relazione paesaggistica.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico[1] e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

3. Contenuti della relazione paesaggistica.

[1] Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno evidenziare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, a contesto naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativi diffuso e/o sparso. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.

3.1 Documentazione tecnica.

La documentazione tecnica minima, per la cui redazione ci si può avvalere delle analisi paesaggistiche ed ambientali, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi ed ai contenuti dei piani a valenza paesaggistica, disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, contiene ed evidenzia:

A) elaborati di analisi dello stato attuale:

1. descrizione [2], anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie). La descrizione sarà corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti;
2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela[3] operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale ; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche agli edifici contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento e' visibile quando:

---

[2] Si elencano a titolo esemplificativo, alcuni parametri per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l'attività di verifica della compatibilità del progetto:

Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche:

- diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.;
- rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali;

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

- sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva
- vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi
- capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità
- stabilità: capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate
- instabilità: situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici

[3] Le analisi dei livelli di tutela dovranno in particolare tener conto delle motivazioni e delle finalità di qualità paesaggistica definite dagli strumenti normativi e di piano.

a) la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene è inserito in una cortina edilizia;
b) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.)[4];
c) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto.

Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento.
Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza[5], e andrà allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all'intorno. Nelle soluzioni progettuali andrà curata, in particolare, la adeguatezza architettonica (forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto edilizio o il manufatto preesistente e con l'intorno basandosi su criteri di continuità paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualità complessiva dei luoghi.

B) elaborati di progetto:

gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:

1. inquadramento dell'area e dell' intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR- o ortofoto, nelle scale[6] 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile – o coincidente - con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia,destinazione, dimensionamento);
2. area di intervento:
   a) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da rappresentarsi le parti inedificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che garantiscano continuità paesistica con il contesto;
   b) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1: 500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;
3. opere in progetto:
   a) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonchè l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;
   b) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie esistenti e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali,

[4] Ad esclusione di quelle opere previste all'art.149, comma 1, lett.a) del Codice
[5] Si richiede un rilievo geometrico, dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive, in scala 1:200 o 1:100 ed eventuali dettagli architettonici, utilizzando i criteri e le tecniche del rilievo degli edifici.
[6] Le scale di rappresentazione segnalate a titolo indicativo, vanno scelte in relazione alla disponibilità e alla dimensione dell'opera e ai caratteri dell'area d'intervento e del contesto.

con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari architettonici;

c) testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea.

3.2 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica.

1. simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).

2. previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a regime, con particolare riguardo per gli interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. nei casi previsti dalla legge.

3. Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione[7] sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati[8] e potranno essere proposte le eventuali misure di

[7] Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste.
Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

[8] Principali tipi di modificazioni e di alterazioni
Per facilitare la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, vengono qui di seguito indicati, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di modificazioni che possono incidere con maggiore rilevanza:

- Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria,...) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.
- Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, eliminazione di formazioni riparali, ...);
- Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);
- Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico;
- Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico;
- Modificazioni dell'assetto insediativo-storico

compensazione[9] (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

4. Documentazione relativa a tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale.

4.1 . Interventi e/o opere a carattere areale.

Si intendono ricompresi in questa categoria i sotto elencati interventi:

- Complessi sportivi, parchi tematici;
- Complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali e produttivi;
- Campeggi e caravaning;
- Impianto agro-forestali, agricoli, zootecnici e di acquacoltura con esclusione degli interventi di cui all'art.149, comma 1, lett.c) del Codice;
- Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio;
- Dighe, sbarramenti ed invasi;
- Depositi di merci o di materiali;
- Infrastrutture portuali ed aeroportuali,
- Discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti.
- Attività minerarie di ricerca ed estrazione
- Attivita di coltivazione di cave e torbiere
- Attività di escavazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi

---

- Modificazioni dei caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo);
- Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale .
- Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare, ecc.)

Vengono inoltre indicati, sempre a titolo di esempio, alcuni dei più importanti tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, ecc.,; essi possono avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili .

- Intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui ai sui caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico).
- Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano o sparso, separandone le parti.)
- Frammentazione (per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola, dividendola in parti non più comunicanti)
- Riduzione (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturanti di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, ecc.)
- Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali,, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema
- Concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto);
- Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale
- Destrutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche, ..)
- deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi),

In particolare, la documentazione deve dimostrare il rapporto dell' intervento con i luoghi sui quali insiste, basando le proposte progettuali sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche del contesto paesaggistico ed evitando atteggiamenti di semplice sovrapposizione, indifferente alle specificità.

[9] le opere di compensazione saranno individuate dalla relazione paesaggistica, che analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individua le opportune opere di compensazione, che possono essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, ovvero in un area lontana ed in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati.

Questi interventi e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti del territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico[10], ed all'area in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica e mostrare la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso mediante:

1. Planimetria in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto; con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette che individuino la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'opera e/o dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico e con l'area di intervento.
2. Rilievo fotografico degli *skyline* esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria che evidenzi la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge o che forma, la struttura periurbana in cui eventualmente l'intervento si inserisce.
3. Cartografia in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000 che evidenzi:
   le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento
   a) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione.); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
   b) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
   c) il rapporto che l'opera e/o l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali.[11]

4) Documentazione di progetto e/o fotografica[12] delle soluzioni adottate per interventi analoghi nelle stesse zone[13], o in altri casi significativi realizzati in aree morfologiche o d'uso del suolo simili[14].

5) Simulazione[15] dettagliata delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del *rendering* fotografico.

La proposta[16] progettuale dovrà motivare le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili.

---

[10]. Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno indicare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, ai contesti naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, insediamento agricolo, urbano, periurbano e insediativi diffuso e/o sparso. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.

[11] Si intendono ricomprese le reti d'infrastrutturazione e le infrastrutture di trasporto maggiore e minore.

[12] Al fine di una maggiore comprensione gli elaborati fotografici dovrebbero essere accompagnati da didascalie di commento.

[13] per esempio, altri interventi portuali lungo le sponde dello stesso lago, o lungo le coste

[14] per esempio, depuratori collocati in aree di pianura, naturalistiche, ecc.

[15] Dovranno essere curate le simulazioni delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering, sia nel contesto paesaggistico che nell'area con approfondimento dettagliato delle soluzioni, sia dal punto di vista del disegno che dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive.

4.2. Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete:

- opere ed infrastrutture. stradali, ferroviarie;
- reti infrastrutturali ;
- torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione;
- impianti di risalita;
- interventi di sistemazione idrogeologica;
- sistemi di irrigazione agricola
- interventi di urbanizzazione primaria

Questi interventi[17] e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti di territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico in cui si collocano e che modificano e mostrare coerenza delle soluzioni rispetto ad esso.
Relativamente alle opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere quali tralicci e ripetitori per la telecomunicazione, la documentazione di progetto dovrà prevedere anche le attività di ripristino e o dismissione ove necessario a fine esercizio, che saranno a carico del proponente.
In particolare per gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato, che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano, ecc. e su territorio periurbano, andranno rilevate e controllate progettualmente le condizioni di intervisibilità, in quanto tali opere vanno a costituire nuovo margine paesaggistico. Gli elaborati dovranno curare, in particolare:

1. carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000, scelta/e secondo la morfologia dei luoghi che individui l'area di intervento di influenza visiva del tracciato proposto [(contesto paesaggistico e area di intervento)] e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento, con foto panoramiche e ravvicinate
2. carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000 che evidenzi:
   a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi (contesto paesaggisticodel tracciato);
   b) la tessitura storica esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (in area urbana, periurbana, extraurbana), l'integrità di sistemi di paesaggio storico e recente (rurali, urbani, difensivi, religiosi,..) e i resti significativi.
   c) Il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche elettrodotti ecc...).
3. Carta in scala 1:2.000, 1:5:000 che rilevi nel dettaglio, per il contesto e l'area di intervento, la presenza degli elementi costitutivi di tale tessitura, per comprenderne la contiguità fisica, o le relazioni visive e simboliche, (per esempio: viale alberato di accesso, giardino, villa, rustici, filari e

[16] Gli elaborati, rappresentativi della proposta progettuale, dovranno evidenziare che l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica, per esempio di fronte a sistemi storici di paesaggio, quali quelli agricoli, gli elaborati dovranno illustrare il rapporto di compatibilità con la logica storica che li ha prodotti per quanto riguarda: la localizzazione, le modifiche morfologiche del terreno, il mantenimento dei rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra gli elementi costitutivi, i colori e i materiali. Inoltre, il progetto dovrà mostrare in dettaglio le soluzioni di mitigazione degli impatti percettivi e ambientali inevitabili e le eventuali compensazioni proposte.

[17] Per alcuni di questi interventi, quali ad esempio, strade, ferrovie, vie navigabili ecc. in genere si dovrebbero adattare i tracciati e le loro caratteristiche costruttive in base alle specificità dei contesti paesaggistici attraversati, evitando di compromettere l'unitarietà di sistemi paesaggistici storici esistenti, urbani e extraurbani, di sistemi naturali, tagliandoli o frammentandoli.

canali in territorio agricolo, edicole religiose, fonti, alberi isolati, bosco, apertura visiva, ecc.)[18]

4. simulazioni del tracciato proposto e delle eventuali barriere antirumore, nel suo insieme attraverso lo strumento del *rendering*, sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento, evidenziando le soluzioni di disegno, di materiali, di colori.

Gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti devono tener conto delle caratteristiche formali e dei materiali utilizzati nelle parti già costruite, sia nelle parti contigue che nell'insieme del tracciato (muretti, paracarri e strutture di protezione, scarpate, muri di contenimento, arredi vegetali, ecc.) e privilegiare comunque la manutenzione e l'adattamento degli elementi costitutivi esistenti sulla sostituzione, pur nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza. Pertanto, occorre che vengano documentate, con foto e con eventuali documenti storici, le soluzioni adottate nel resto del tracciato e i documenti progettuali dovranno mostrare le scelte di continuità paesistica, comprese, in particolare, le soluzioni di continuità con le parti contermini (forme, materiali, colori, ecc.), laddove queste contribuiscano a migliorare la qualità dell'opera e l'inserimento nel contesto paesaggistico.

Nel caso di interventi a rete per la documentazione richiesta si fa riferimento ai precedenti punti 1 e 2 descritti per la categoria degli interventi lineari. In particolare per alcune opere rientranti nella categoria a rete (ad esempio elettrodotti) di nuova formazione o su rete esistente, il progetto deve rispettare i caratteri paesaggistici del contesto, in particolare attraverso:

1. carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzi:
   a) il rilievo delle infrastrutture già esistenti, specificandone le caratteristiche attraverso foto dei tipi di elementi verticali;
   b) la proposta progettuale e l'individuazione, con riferimento al contesto, della zona di influenza visiva;
   c) foto panoramiche
2. carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000 scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzi:
   a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi e dei principali usi del suolo;
   b) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), gli *skyline* esistenti, i punti panoramici, emergenti e caratterizzanti, i beni storici puntuali e i sistemi eventualmente collegati, i luoghi simbolici, i luoghi di interesse naturalistico.
   c) Il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali(idrografia, reti ecologiche, elettrodotti ecc...).

Per gli interventi a livello del terreno o in trincea, quali quelli relativi ai sistemi di irrigazione agricola ovverosia di sistemazione idrogeologica[19], la documentazione di progetto deve riferirsi agli elaborati progettuali descritti ai precedenti punti 1-2-3 definiti per la categoria lineare

[18] Nelle carte deve essere riportato il tracciato proposto al fine di verificare le eventuali e possibili interazioni negative con i caratteri paesaggistici rilevati

[19] Per tali sistemazioni si dovranno evitare i rischi di interruzioni, frammentazioni e distruzioni paesaggistiche e ambientali nel contesto paesaggistico e nell'area

Per quanto riguarda gli impianti eolici[20], andrà curata, in particolare: la carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del *rendering*, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.

COMUNE DI ----------------------------

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA. (1)

1. RICHIEDENTE: (2)--
   persona fisica   società   impresa   ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (3):--
----

3. OPERA CORRELATA A:
   edificio
   area di pertinenza o intorno dell'edificio
   lotto di terreno
   strade, corsi d'acqua
   territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:
   temporaneo o stagionale
   permanente   a) fisso   b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata(se edificio o area di pertinenza)
   residenziale   ricettiva/turistica   industriale/artigianale   agricolo
   commerciale/direzionale   altro ------------------------------ ;

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
   urbano   agricolo   boscato   naturale   non coltivato   altro ------------------------------------ ;

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL' INTERVENTO E /O DELL'OPERA:
   centro storico   area urbana   area periurbana   territorio agricolo

[20] Per tali impianti l'ulteriore documentazione progettuale sarà specificata nelle Linee Guida che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Ministero per le Attività Produttive, elaboreranno ai sensi del comma 2 dell'art12 del D.Lgs 387 del 2004.

insediamento sparso insediamento agricolo area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO :
costa(bassa/alta) ambito lacustre/vallivo pianura versante (collinare/montano) altopiano /promontorio piana valliva (montana/collinare) terrazzamento crinale

8. UBICAZIONE DELL' OPERA E / O DELL'INTERVENTO:
sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:
a) estratto stradario con indicazione precisa dell' edificio, via, piazza, n.civico
se ricadente in territorio extraurbano o rurale
b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO

Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).

c) estratto tavola PRG o PdiF e relative norme che evidenzino: l' edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire
d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.;P.U.R.T. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)

Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.
Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 141 – 157 Dlgs 42/04):
cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche.

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate
----

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):
territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d' acqua;
montagne sup. 1200/1600 m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve;
territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide;
vulcani; zone di interesse archeologico.

11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico (4)

----

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, , colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)

----

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL' OPERA ((6):

----

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (7)

Firma del Richiedente
....

Firma del Progettista dell'intervento
....

15.MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.

Firma del Responsabile
....

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

Firma del Soprintendente o del Delegato
....

----------- NOTE PER LA COMPILAZIONE------------

(1) La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico e dell'area in cui l'intervento si inserisce.
In linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento, quali:

- Antenne, parabole
- Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie
- Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 del 2004)
- Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
- Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq. ((ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 del 2004)
- Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe
- Impianti di condizionamento.

(2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel

Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.

(3) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce. .

(4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.

(5) E' consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare.

(6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sulle eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale,gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- aspetto architettonico;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione
-

(7) Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'allegato al presente decreto sono definite, ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in avanti "Codice"), le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica che correda, unitamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare, l'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui agli art.159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice (art.1 del decreto).
I contenuti della relazione paesaggistica individuati nell'allegato costituiscono, per l'Amministrazione competente, la base essenziale su cui fondare la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, ai sensi dell'art.146, comma 5, del Codice (art.2).
Il successivo art.3 del decreto stabilisce che i contenuti della relazione paesaggistica possono essere integrati dalle Regioni, con riferimento alla peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare. Le Regioni, previo accordo con Direzione regionale del ministero territorialmente competente, possono, altresì, introdurre, in relazione alle diverse tipologie di intervento, semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica.
L'allegato al presente decreto, oltre a stabilire le finalità della relazione paesaggistica (punto n.1), i criteri (punto n.2) e i contenuti (punto n.3) per la sua redazione, definisce gli approfondimenti degli elaborati di progetto per alcune particolari tipologie di intevento od opere di grande impegno territoriale (punto n.4) e contiene una scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplifica.

In particolare l'Allegato reca le seguenti previsioni:

Punto n.1 - Finalità.
L'Allegato è finalizzato a definire la relazione paesaggistica che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica.
La relazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti del piano paesaggistico, ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve deve avere specifica autonomia ed essere corredata da eleborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto dell'intervento.

Punto n.2- Criteri per la redazione dello stato dei luoghi.
La relazione paesaggistica dovrà tenere conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste, nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento e rappresentare, in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l'intervento.
Per queste finalità vengono definiti, ai sensi dell'art.146, commi 4 e 5 del Codice, gli elementi che la domanda di autorizzazione paesaggistica deve indicare.

Punto n.3 - Contenuti delle relazione paesaggistica.
Viene definita la documentazione tecnica minima della relazione, che contiene ed evidenzia gli eleborati di analisi dello stato attuale, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica.

Punto n.4 - Documentazione relativa a particolari tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale.
Per gli interventi e/o opere di carattere areale (elencati al punto 4.1) e per interventi e/o opere a carattere lineare o a rete (elencati al punto 4.2) che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio, viene definita la documentazione richiesta per gli elaborati progettuali, che dovranno curare, in particolare, le analisi relative contesto paesaggistico (definito nella nota n.10) in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica, e mostrare coerenza rispetto ad esso.
Viene specificatamente definita la documentazione richiesta per gli elaborati di progetto che riguardano: le opere ed infrastrutture stradali e ferroviarie; le reti infrastrutturali; le opere quali tralicci e ripetitori per la comunicazione; gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano e su territorio periurbano; gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti; particolari opere rientranti nella cataegoria a rete (quali gli elettrodotti); gli interventi a livello del terreno o in trincea; gli impianti eolici.

La scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata riguarda gli interventi minori, accessori, di arredo (elencati, a titolo meramente esemplificativo, nella nota 1), in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi.
Tale procedura semplificata, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo.
Per queste finalità le Amministrazioni competenti devono proporre e concordare, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

a) necessità dell'intervento normativo
L'intervento di normazione secondaria è necessario in quanto previsto dall'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
b) analisi del quadro normativo
La disciplina copre un ambito attualmente privo di disciplina nazionale; in tema, esistono solo previsioni nei regolamenti comunali e negli strumenti di pianificazione.
L'esigenza è proprio quella di dare certezza agli operatori (tecnici che predispongono le istanze di autorizzazione paesaggistica) ed alle amministrazioni (comuni che rilasciano le autorizzazioni e soprintendenze che le possono annullare) sui contenuti delle attività da svolgere e sulla documentazione rilevante.
c) Analisi della compatibilità dell'interevento con l'ordinamento comunitario
L'intervento non incide con l'ordinamento comunitario; l'unico punto di contatto con una disciplina sopranazionale concerne la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma nell'ottobre del 2000, i cui principi sottintendono l'esistenza di discipline tecnico-operative come quella in esame.
d) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali
La disciplina rientra nella tutela del patrimonio culturale, riservata alla potestà legislativa statale, riguarda l'esercizio di competenze attribuite dal Codice alle regioni ed è stata pertanto oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, come previsto dall'articolo 146, comma 3, citato.

2. Elementi di drafting o linguaggio normativo.

La disciplina non abroga, né integra una normativa preesistente.
Il testo non introduce definizioni normative in senso proprio, ma utilizza terminologie il cui significato è generalmente condiviso non soltanto dagli operatori del settore dell'architettura e della pianificazione del paesaggio, ma anche dai tecnici non particolarmente qualificati (geometri).

3. Ulteriori elementi.

Le esigenze di disciplinare la materia sono state sollecitate anche dalla giurisprudenza, che ha ravvisato nella mancanza di parametri sul contenuto delle istanze di autorizzazione paesaggistica e sul corredo documentale uno dei principali fattori di incertezza ed arbitrarietà delle valutazioni amministrative.

Analisi dell'impatto della regolamentazione

a) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti
L'intervento concerne i contenuti delle istanze di autorizzazione paesaggistica richiesta per tutte le trasformazioni rilevanti del territorio sottoposto a vincoli paesaggistici. I destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata, ed i funzionari delle amministrazioni preposte al rilascio della autorizzazioni che devono valutare la compatibilità paesaggistica dei progetti. La regolamentazione non coinvolge direttamente e percepibilmente sotto il profilo economico altre categorie.
b*) Obiettivi e risultati attesi*
gli obiettivi attesi consistono nella razionalizzazione dei contenuti delle istanze e dei relativi processi valutativi da parte delle amministrazioni pubbliche; l'intervento costituisce uno dei fattori che dovrebbero permettere di trasformare un sistema vincolistico caratterizzato dall'assenza di criteri e parametri generali oggettivi (e quindi dalla estrema soggettività delle decisioni) in un sistema di vincoli verificabili e sindacabili, la cui portata quindi (se non sempre condivisa) risulti quanto meno comprensibile e socialmente accettata.
c*) Illustrazione della metodologia di analisi adottata*
l'analisi che ha condotto alla definizione dell'intervento si fonda sull'esperienza diretta dei rappresentanti dei livelli istituzionali che hanno partecipato all'elaborazione.
d) *Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni*
La disciplina consentirà alle amministrazioni (soprattutto locali) di disporre di criteri di valutazione generali o delineati sulle specificità del proprio territorio. La regolamentazione si accompagna all'istituzione da parte delle regioni di un apposito organo tecnico (ai sensi dell'articolo 148 del Codice, la commissione per il paesaggio, con ambito tendenzialmente sovracomunale), che è chiamato ad applicare la nuova disciplina.
e) *impatto sui destinatari diretti*
la nuova disciplina organizza in base a parametri certi e differenziati lo svolgimento di attività che già sono implicitamente richieste dalla normativa di livello legislativo ed in assenza delle quali l'iter autorizzatorio non potrebbe avere corso. Ci si attende che la eventuale crescita dei costi strumentali alla realizzazione dei progetti di trasformazione del territorio, gravante sui committenti, sia largamente compensata dai benefici in termini di speditezza dei procedimenti ed accuratezza delle valutazioni, con diminuzione del relativo contenzioso (oggi cospicuo e defatigante).
f) *Impatto sui destinatari indiretti*
la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore e solleciterà le connesse attività formative (destinate sia ai professionisti che ai funzionari pubblici) ed educative, in ambito universitario e scolastico.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE							
MINISTERO							
PROVVEDIMENTO PROPOSTO							
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42							
d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	decreto-legge	d.lgs.	d.P.R	d.P.**X**C.M.	d.m.	Altro

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.) 28. A	descrizione	G.M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi	GM-4

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO					
Primarie			Secondarie		
Tipo	Data	Numero	tipo	Data	numero
D.Lgs	22 gennaio 2004	42			

STANZIAMENTI DI BILANCIO Non sono previsti oneri a carico della finanza pubblica							
e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	event. oneri a regime				
Importo	importo	importo	importo				

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI Non sono previsti strumenti attuativi		
tipo	Contenuto	Scadenza

06A00800

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Fattori De Toledo Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fattori De Toledo Carolina, nata il 21 giugno 1977 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Psicòlogo» conseguito in Brasile in data 23 gennaio 2001 e rilasciato dalla «Pontifìcia Universidade Catòlica do Rio de Janeiro» di Rio de Janeiro (Brasile) in data 12 settembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 5º Regiao», come attestato dal Consiglio medesimo in nota datata 24 novembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Fattori De Toledo Carolina, nata il 3 febbraio 1977 a Brasilia (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00759

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Poniatowska Justyna Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Poniatowska Justyna Maria, nata a Lublin (Polonia) il 30 maggio 1979, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale polacco di «Psychologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Psychologia», conseguito presso la «Katolicki Uniwersytet Lubelski» in data 9 giugno 2003;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità polacca nel caso della sig.ra Poniatowska si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE;

Considerato che ha anche documentato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 26 luglio 2005, del 20 settembre 2005 e del 15 dicembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Poniatowska Justyna Maria, nata a Lublin (Polonia) il 30 maggio 1979, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli psicologi - sez. A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00754

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Piovesan Raffaella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Piovesan Raffaella, nata a Milano il 3 dicembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologa» presso l'«Universidad de Buenos Aires» come attestato il 7 maggio 2001;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud y Ambiente» dal 13 agosto 2004, matricola n. 36116;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Piovesan Raffaella, nata a Milano il 3 dicembre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00755

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, nato a Lagos (Nigeria) il 28 novembre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Building Surveyor» conseguito in U.K. ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di geometra;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Degree in Building Surveying», conseguito presso la «Building Surveyor»;

Considerato l'istante è iscritto presso il «Royal Institution of Chartered Surveyors» in qualità di «Chartered Surveyor» dal 22 novembre 2002 come attestato dal «Department for education and skills»;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del 26 luglio 2005 e del 15 dicembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geometra, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia scritta e orale: topografia, oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, nato a Lagos (Nigeria) il 28 novembre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei geometri e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: topografia scritta e orale.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un geometra, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A00761

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Gonzales Gamboa Arturo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gonzales Gamboa Arturo, nato a Abancay (Perù) il 23 gennaio 1966, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico», conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Contador Publico» rilasciato il 1° settembre 2000, conseguito presso l'«Universidad Tecnologica de los Andes»;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Contadores Publicos de Apumirac» dal 30 novembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Torino, come da quest'ultima confermato in data 23 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gonzales Gamboa Arturo, nato a Abancay (Perù) il 23 gennaio 1966, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto societario, 3) diritto fallimentare deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A00762

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Andres Brigitte, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Andres Brigitte nata a Brunico il 27 agosto 1961 cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo austriaco di «Psychotherapeut», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Magistra der Naturwissenschaften (Psychologie)» conseguito presso la «Fakultatskollegium der Naturwissenschaftlichen Fakultat Leopold Franzens Universitat Innsbruck» in data 11 novembre 1998;

Considerato che l'istante è in possesso dell'attestato di equipollenza del proprio titolo accademico con la laurea in psicologia, rilasciato dall'Università di Padova in data 16 maggio 2000;

Considerato inoltre che la richiedente è iscritta all'ordine degli psicologi di Bolzano dal 26 luglio 2000;

Considerato che è in possesso dell'«Abschlusszertifikat fur das psychoterapeutische Fachspezifikum» dal 16 marzo 2005;

Considerato che è iscritta presso la «Psychotherapeutenliste als Psychotherapeutin» rilasciata dal «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen» come attestato in data 14 luglio 2005;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) psicopatologia generale, 2) psicoterapia individuale e di gruppo, oppure a scelta della richiedente dodici mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica dove viene esercitata la psicoterapia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Andres Brigitte nata a Brunico il 27 agosto 1961, cittadina italiana, è riconosciuto l'attività professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicopatologia generale, 2) psicoterapia individuale e di gruppo, oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di adattamento di dodici mesi da svolgersi presso una struttura pubblica dove viene esercitata la psicoterapia.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso una struttura pubblica dove viene esercitata la psicoterapia. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A00763

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Huber Lothar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Huber Lothar, nato a San Candido il 20 ottobre 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (FH) Versorgunstechnik» presso la «Fachhochschule Munchen» in data 28 settembre 2001;

Visto il conforme parere della conferenza dei servizi del 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Huber Lothar, nato a San Candido il 20 ottobre 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A - settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (scritta e orale): propulsione aerospaziale oltre che su deontologia professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di un anno.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone in un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A00764

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Calderon Cerna Ceveriano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Calderon Cerna Ceveriano, nato a La Libertad (Perù) l'8 novembre 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Abogado», conseguito presso la «Facultad de Derecho y Ciencia Politica» dell'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» il 3 luglio 2000;

Considerato inoltre che è iscritto nell'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 18 agosto 2000 con il n. 31212, come attestato dal «Colegio» stesso;

Vista l'istanza di riesame pervenuta in data 3 agosto 2005;

Considerato che l'istante ha documentato di aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Perugia in data 21 ottobre 2004;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi del 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia rinnovato in data 29 aprile 2005, con scadenza l'8 maggio 2007, per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Calderon Cerna Ceveriano, nato a La Libertad (Perù) l'8 novembre 1964, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

06A00766

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Montesanti Rodriguez Juan Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Montesanti Rodriguez Juan Antonio, nato l'8 febbraio 1974 a Caripe (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero de Sistemas» conseguito in Venezuela e rilasciato dall'«Istituto Universitario Politècnico Santiago Marino» di Caracas (Venezuela) in data 23 novembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Centro de Ingenieros de Venezuela» dal 24 novembre 2004;

Preso atto, altresì, che il sig. Montesanti Rodriguez ha documentato lo svolgimento di attività professionale svolta in Venezuela dal 2000 al 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Montesanti Rodriguez Juan Antonio, nato l'8 febbraio 1974 a Caripe (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00756

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Uribe Tirado Liliana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Uribe Tirado Liliana Maria, nata il 16 febbraio 1974 a Medellin (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòloga» rilasciato dalla «Universidad de San Buenaventura» di Medellìn (Colombia), in data 21 novembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto della autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo nel territorio colombiano rilasciata dalla «Gobernaciòn de Antioquia - Direcciòn Seccional de Salud de Antioquia» di Medellìn (Colombia) con risoluzione n. 5-2891-04 del 4 novembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Uribe Tirado abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato in data 27 luglio 2004 dalla questura di Roma per motivi familiari e valido fino al 27 luglio 2009;

Decreta:

Alla sig.ra Uribe Tirado Liliana Maria, nata il 16 febbraio 1974 a Medellin (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00757

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Mory Ugarelli Luis Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mory Ugarelli Luis Ricardo, nato il 2 febbraio 1972 a Brena (Perù), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniro Civil» conseguito in Perù in data 25 agosto 1999, presso la «Universidad Ricardo Palma» di Lima (Perù), e rilasciato in data 31 agosto 1999 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingenieros del Perù - Consejo Nacional» dal 10 novembre 1999 al n. 60933;

Preso atto, altresì, che il sig. Mory Ugarelli ha documentato lo svolgimento di attività di formazione ed attività professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Mory Ugarelli Luis Ricardo, nato il 2 febbraio 1972 a Brena (Perù), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00758

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 26.318 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 181 giorni con scadenza 31 luglio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 gennaio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emesa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A00828

DECRETO 23 gennaio 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 22 aprile, 22 giugno e 22 settembre 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 26 gennaio 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio

1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentotto giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

p, *Il direttore generale:* CANNATA

06A00876

DECRETO 23 gennaio 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del

2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,3 5% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A00877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2005.

Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;

Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;

Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;

Visto l'art. 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;

Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i dati ufficiali sull'occupazione e disoccupazione nella pubblicazione «Forze di lavoro»;

Decreta:

Art. 1.

Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), *del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le regioni e province autonome.

Art. 2.

Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all'art. 1

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2

06A00929

DECRETO 23 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di CIGS e di mobilità, previsti dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori, ubicate nella regione Abruzzo. (Decreto n. 37399).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005, presso la regione Abruzzo;

Visto il verbale di accordo in data 15 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la regione Abruzzo, le province di Pescara, L'Aquila e Teramo, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, che colpisce le aziende ubicate nella regione Abruzzo, viene prevista la concessione e/o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale del 15 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere e/o prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 15 luglio 2005, che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Abruzzo:

a) la concessione e/o la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse, ubicate nella regione Abruzzo;

b) in via subordinata, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità per le imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti di:

a) lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;

b) lavoratori dipendenti da imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilità:

a) ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;

b) ai lavoratori licenziati da imprese industriali con più di quindici dipendenti che hanno utilizzato il periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223/1991.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di sei milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.;

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 73

06A00801

DECRETO 23 novembre 2005.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori già dipendenti dalle società: Manifattura del Matese, unità in Piedimonte Matese, GTC, unità in Castrovillari, Dalcos, unità in Enna, Seta Giovanna, unità in Foggia, Ico S.r.l., unità in Foggia, Agrigel S.p.a., unità in Foggia e A & P Genovese, unità in Nocera Inferiore. (Decreto n. 37400).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,

comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005, in favore di un numero massimo di novantadue ex dipendenti della società Manifattura del Matese di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.274.032,8.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2005, in favore di un numero massimo di cinquantuno unità, ex dipendenti della società GTC unità di Castrovillari (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 803.886,48.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dall'8 agosto 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di una ex dipendente della società Dalcos unità di Enna, il cui nominativo è indicato nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e che, per errore materiale, non era stato inserito nell'elenco dei beneficiari relativo all'anno 2004;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 6.580,15;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005,

n. 168, è autorizzata fino al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di tre ex dipendenti della società Dalcos unità di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilità ordinaria è scaduta in periodi diversi a decorrere dal 7 luglio 2005;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.381,54;

c) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di un numero massimo di trenta unità, ex dipendenti della società Dalcos unità di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e nei quali è ricompresa la lavoratrice di cui al precedente punto *a)* nonché gli ex dipendenti, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 472.874,40.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 10 agosto 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di due ex dipendenti della società Seta Giovanna unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo per i quali la mobilità ordinaria è scaduta il 9 agosto 2004 e che, per errore materiale, non erano stati inseriti nell'elenco dei beneficiari relativo all'anno 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 13.068,28;

b) ai sensi dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti della società Seta Giovanna unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, nei quali sono ricomprese le due unità di cui al precedente punto *a)*, nonché gli ex dipendenti, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 283.724,64.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%;

c) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 10 agosto 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di due ex dipendenti della società Seta Giovanna unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilità ordinaria è scaduta il 9 agosto 2005;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 13.068,28.

Art. 5.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della società Ico S.r.l. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 31.524,96.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 3 aprile 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di tre ex dipendenti della società Ico S.r.l. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilità ordinaria è scaduta il 2 aprile 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 36.996,36;

c) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 4 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della società Ico S.r.l. unità di Foggia, il cui nominativo è indicato nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per il quale la mobilità ordinaria scade il 3 ottobre 2005;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.049,24.

Art. 6.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di quattro ex dipendenti della società Agrigel S.p.a. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo erroneamente non inseriti nell'elenco dei lavoratori già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.623,68.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di quaranta ex dipendenti della società Agrigel S.p.a. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, e nei quali sono ricompresi i quattro lavoratori di cui al precedente punto *a)*, nonché gli ex dipendenti della società Agrigel, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto

n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il l2 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 566.236,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 agosto 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di tredici ex dipendenti della società A & P Genovese unità di Nocera Inferiore (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 215.354,88.

Art. 8.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 3.794.402,49, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 67

06A00802

DECRETO 23 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di CIGS e di mobilità, previsti dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle imprese di autotrasporto e dalle imprese appartenenti ai settori del legno e della meccanica, operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Decreto n. 37401).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art.7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34088, del 25 maggio 2004, con il quale l'art. 1, sulla base del Verbale di accordo raggiunto in data 4 marzo 2004, in sede governativa con la regione Friuli Venezia Giulia, stante la situazione di crisi del settore delle spedizioni doganali della regione in questione e le conseguenti gravi ricadute occupazioni, è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nonchè il trattamento di mobilità, in deroga alla normativa vigente

come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle aziende del comparto ubicate nella regione, nell'ammontare complessivo di euro 9.408.000,00;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio di diversi settori produttivi friulani, quali gli spedizionieri doganali, legno, meccanica, autotrasporti, sottoscritto in data 18 luglio 2005 tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali;

Visto il Verbale di accordo, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato in data 21 luglio 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Friuli Venezia Giulia, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni dei lavoratori con il quale, esaminata la situazione economico-occupazionale di diversi settori produttivi friulani quali gli spedizionieri doganali, legno, meccanica e autotrasporti e preso atto che le risorse finanziarie attribuite per l'anno 2004 sono state utilizzate solo parzialmente, ad integrazione dell'accordo stipulato in data 4 marzo 2004 e fermo restando l'importo complessivo ivi stanziato pari ad euro 9.408.000,00, è stata concordata:

l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2005:

alle imprese industriali con meno di 15 dipendenti, alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare la CIGS ai sensi della legislazione vigente, alle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 della legge 223/1991, appartenenti ai settori del legno, della meccanica ed autotrasporti, ubicate nella regione Friuli Venezia Giulia;

la concessione del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2005:

ai dipendenti delle imprese di autotrasporto e l'estensione, in via subordinata, del medesimo trattamento ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con meno di 15 dipendenti o da imprese artigiane appartenenti ai settori del legno e della meccanica, ubicate nella regione Friuli Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 21 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio di diversi settori produttivi friulani quali gli spedizionieri doganali, legno, meccanica, autotrasporti, sottoscritto in data 18 luglio 2005 di cui alle premesse, fermo restante l'ammontare massimo complessivo di spesa, che rimane fissato in 9.408.000,00 euro, nel riparto delle risorse complessive destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, è autorizzata l'estensione, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salariale:

alle imprese industriali con meno di 15 dipendenti, alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare la CIGS ai sensi della legislazione vigente, alle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 della legge 223/1991, appartenenti ai settori del legno, della meccanica ed autotrasporti, ubicate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 21 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio di diversi settori produttivi friulani quali gli spedizionieri doganali, legno, meccanica, autotrasporti, sottoscritto in data 18 luglio 2005, di cui alle premesse, fermo restante l'ammontare massimo complessivo di spesa, che rimane fissato in 9.408.000,00 euro, nel riparto delle risorse complessive destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, è autorizzata la concessione, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento di mobilità:

ai dipendenti delle imprese di autotrasporto ubicate nella regione Friuli-Venezia Giulia;

in via subordinata la mobilità può essere estesa ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con meno di 15 dipendenti o da imprese artigiane appartenenti ai settori del legno e della meccanica.

Art. 3.

Le modalità di gestione dei trattamenti di cui all'accordo del 4 marzo 2004 come modificato dall'accordo stipulato in data 21 luglio 2005, saranno definite dalle Parti in sede territoriale presso la regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 68.

06A00803;

DECRETO 5 gennaio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITCHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Val Melaina II» a r.l., con sede in Borgo S. Spirito n. 78 - 00193 Roma, costituita per rogito notaio Renato Bissi di Roma, in data 26 marzo 1982, repertorio 009683, registro società n. 2965/82, tribunale di Roma, BUSC 27172/191659, codice fiscale 05484790588;

società cooperativa «Pandora» a r.l., con sede in via Del Macao n. 9 - 00185 Roma, costituita per rogito notaio Gennaro Mariconda di Roma, in data 18 marzo 1982, repertorio 011964, registro società n. 2921/82, tribunale di Roma, BUSC 27107/190870, codice fiscale 05453420589;

società cooperativa «S.T.R. - Servizio Taxi Roma» a r.l., con sede in via Ettore Franceschini n. 89 - 00155 Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli di Roma, in data 10 novembre 1981, repertorio 061650, registro società n. 7908/81, tribunale di Roma, BUSC 26852/187799, codice fiscale 05182830587;

società cooperativa «Colle di Lavinia» a r.l., con sede in via Banco di Santo Spirito n. 21 - 00186 Roma, costituita per rogito notaio Gian Carlo Necci di Roma, in data 10 dicembre 1981, repertorio 005205, registro società n. 136/82, tribunale di Roma, BUSC 26878/187960, codice fiscale 05201940581;

società cooperativa «Serena 1981» a r.l., con sede in via Iacopo Nardi n. 13 - 00179 Roma, costituita per rogito notaio Giancarlo Perrotta di Roma, in data 21 dicembre 1981, repertorio 008257, registro società n. 609/82, tribunale di Roma, BUSC 26924/188565, codice fiscale 05247050585;

società cooperativa «La Caprina» a r.l., con sede in via Del Governo Vecchio n. 5 - 00020 Pisoniano (Roma), costituita per rogito notaio Luigi Cerasi di Roma, in data 16 gennaio 1982, repertorio 013609, registro società n. 1259/82, tribunale di Roma, BUSC 26965/188858, codice fiscale 93000390588.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 5 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A00845

DECRETO 11 gennaio 2006.

Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Piemonte.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DEL PIEMONTE

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che istituisce la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Vista la lettera circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 24 del 24 giugno 2004, con la quale sono state fornite indicazioni operative per l'attuazione della normativa sopra citata;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo sopra indicato che prevede che facciano parte della commissione, in ragione del loro incarico, il direttore della direzione regionale del lavoro che la presiede, il direttore regionale dell'I.N.P.S., il direttore regionale del-

l'I.N.A.I.L., il comandante regionale della Guardia di finanza, il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali;

Considerato che della commissione fanno, altresì, parte quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Visto il proprio decreto n. 1783 del 12 gennaio 2005 con il quale è stata costituita la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Piemonte;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 384 dell'11 ottobre 2005 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nella parte riferentesi al «Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali»;

Ritenuto di dover modificare, alla luce della sentenza sopra indicata, la composizione della commissione di cui trattasi;

Decreta:

La commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Piemonte, istituita presso la sede della direzione regionale del lavoro per il Piemonte, è così composta:

in rappresentanza delle istituzioni pubbliche:

direttore della direzione regionale del lavoro; direttore regionale dell'INPS;

direttore regionale dell'INAIL;

comandante regionale della Guardia di finanza;

direttore regionale dell'agenzia delle entrate;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Vincenzo Scudiere (C.G.I.L.);

sig. Mario Scotti (C.I.S.L.);

sig. Giorgio Rossetto (U.I.L.);

sig. Domenico Fresilli (U.G.L);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Roberto Rinaldi (Confindustria Piemonte);

dott. Raimondo Giglio (Federapi);

prof. Mario Giuliano (Confartigianato Piemonte);

dott. Marco Gossa (Confcommercio Piemonte).

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari della direzione regionale del lavoro per il Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Torino, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: NAPOLI

06A00847

DECRETO 11 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Expò Servizi» a r.l., in Torino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la relazione di mancata revisione del 5 aprile 2005, dalla quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 16 dicembre 2005;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Expò Servizi» a r.l., con sede legale in Torino, c.so Duca degli Abruzzi n. 78, del sig. Rizzo Giuseppe, nominato con assemblea straordinaria del 14 gennaio 2003, e la sua sostituzione con la dott.ssa Di Franco Alessandra, nata a Torino il 7 marzo 1969, con studio in Torino, via Saorgio n. 70.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse,

o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 gennaio 2006

Il dirigente: MARTINO

06A00844

DECRETO 12 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Action Time Group a r.l.», in Borgaro Torinese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la relazione di mancata revisione del 12 maggio 2005 e la documentazione agli atti, dalla quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 14 dicembre 2005;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Action Time Group» a r.l., con sede legale in Borgaro Torinese (Torino), via Lanzo n. 116, del sig. Fellitto Marcello, nominato con assemblea straordinaria del 19 ottobre 2001, e la sua sostituzione con il dott. Calcia Lorenzo, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino, c.so Matteotti n. 0.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 gennaio 2006

Il dirigente: MARTINO

06A00843

DECRETO 16 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Valle del Liri Due a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1575502 del 2 dicembre 2005, con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 5 giugno 2000, a scioglimento senza liquidatore;

Tenuto conto dello stato passivo azzerato e soprattutto della vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, che sono da considerarsi estinte;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla conversione del decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei citati decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Agricola Valle del Liri Due a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott.ssa Marina Stirpe in data 24 dicembre 1985 repertorio n. 88, registro imprese n. 4763 del tribunale di Frosinone, BUSC 1125/216072, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Frosinone, 16 gennaio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A00812

DECRETO 17 gennaio 2006.

Sostituzione del componente di diritto della commissione di certificazione in rappresentanza della sede provinciale I.N.P.S. di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto il decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali in data 21 luglio 2004 che all'art. 1, comma 2, prevede la Sostituzione della commissione di certificazione ex art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003, presso ogni direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro;

Visto il proprio decreto n. 6 del 1° dicembre 2004 con il quale è stata costituita la commissione di certificazione;

Vista la nota dell'11 gennaio 2006 con la quale l'I.N.P.S. di Rimini designa la dott.ssa Stefania Conti, quale componente di diritto in seno alla predetta commissione, in sostituzione della dott.ssa Mariagrazia Maldera;

Nomina

la dott.ssa Stefania Conti, quale componente di diritto della commissione di certificazione in rappresentanza della sede provinciale I.N.P.S. di Rimini, in sostituzione della dott.ssa Mariagrazia Maldera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 17 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

06A00846

DECRETO 18 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Monalcoop - Soc. coop. a r.l.», in Monale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciale del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore di questa direzione provinciale del lavoro dell'8 agosto 2005 che nominava il dott. Paolo Binello nuovo liquidatore della società cooperativa sottoelencata in sostituzione del sig. Rossini Giuseppe;

Preso atto delle dimissioni del dott. Paolo Binello pervenute con lettera del 16 novembre 2005;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Piazza Turati n. 5 - 15100 Alessandria, è nominato nuovo liquidatore della società cooperativa «Monalcoop - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Monale (Asti), costituita il 13 gennaio 1992, per rogito notaio dott.ssa Prima Anna Maria di Asti, repertorio n. 30796, registro società n. 7356 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 01049850058, posizione BUSC n. 630/257312, in liquidazione dal 30 giugno 1997, in sostituzione del dott. Paolo Binello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: IVALDI

06A00840

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cui Prodest società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», in Bassano Romano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Cui Prodest società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede in Bassano Romano, da cui risulta che la tessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Vista la nota protocollo n. 1577410 del 26 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, U.O. scioglimenti d'autorità 2545/XVII c.c., con la quale si stabilisce che lo scioglimento d'ufficio richiesto «deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore»;

Decreta:

La società cooperativa «Cui Prodest società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede nel comune di Bassano Romano, via Mariano Buratti n. 28, costituita per rogito notaio dott. Luciano D'Alessandro in data 18 giugno 1996, repertorio n. 258364, omologato dal tribunale di Viterbo il 5 luglio 1996, registro delle imprese n. 66200 della C.C.I.A.A. di Viterbo, codice fiscale 01515640561, B.U.S.C. provinciale n. 1911, S.N. n. 274899, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del cominissano liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Viterbo, servizio politiche del lavoro, area cooperazione, via Mariano Romiti, n. 54 - 01100 Viterbo, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'adozione del presente decreto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale effettuerà le conseguenti comunicazioni agli organi competenti.

Viterbo, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A00841

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Rosa Crepante Soc. coop. a r.l.», in Farnese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Rosa Crepante Soc. coop. a r.l.», con sede in Farnese, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Vista la nota protocollo n. 1576898 del 12 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, U.O. scioglimenti d'autorità n. 2545/XVII c.c., con la quale si stabilisce che lo scioglimento d'ufficio richiesto «deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore»;

Decreta:

La società cooperativa «Rosa Crepante Soc. coop. a r.l.», con sede nel comune di Farnese, via G. B. Passeri n. 170, costituita per rogito notaio dott. Benigni Giuseppe in data 17 dicembre 1994, repertorio n. 46697, omologato dal tribunale di Viterbo il 1º febbraio 1995, registro delle imprese n. 10416 della C.C.I.A.A. di Viterbo, codice fiscale 01465970562, B.U.S.C. provinciale n. 1883, S.N. n. 269856, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissano liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Viterbo, servizio politiche del lavoro, area cooperazione, via Mariano Romiti, n. 54 - 01100 Viterbo, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'adozione del presente decreto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale effettuerà le conseguenti comunicazioni agli organi competenti.

Viterbo, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A00842

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2006.

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento CE n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento e successive modificazioni;

Visto il decreto 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Visto il decreto dirigenziale 30 settembre 2005, concernente l'iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, di talune varietà di grano duro;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» così come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204;

Ritenuta la necessità di prorogare la data di notifica all'EGEA della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e l'attuazione temporale delle misure relative ai pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuta, altresì, la necessità di dover inserire nell'allegato *A* del decreto ministeriale 24 settembre 2004 le varietà certificate di grano duro iscritte nel registro nazionale.

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2004, le parole «entro il 31 marzo 2005» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2006».

2. All'art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2004, le parole «sono di attuazione per l'anno 2005» sono sostituite con le seguenti: «sono di attuazione per gli anni 2005 e 2006».

3. L'allegato *A* di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è completato con le seguenti varietà certificate di frumento duro:

Neolatino;

Severo;

Ariosto;

Superdur;

Capri;

Tripudio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 36

06A01019

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Considerato che con la medesima decisione la Commissione UE ha ritenuto che gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 4 marzo 2005 al 5 marzo 2005 nella provincia di Avellino;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere dì eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Avellino - piogge alluvionali del 4 marzo 2005 e del 5 marzo 2005 nel territorio dei comuni di Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Contrada, Forino, Greci, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefusco, Nusco, Senerchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A00850

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 29 giugno 2005 nella provincia di Padova;

venti impetuosi dal 29 giugno 2005 al 1º luglio 2005 nella provincia di Verona;

tromba d'aria del 1º luglio 2005 nella provincia di Vicenza;

tromba d'aria del 29 giugno 2005 nella provincia di Vicenza;

grandinate del 30 luglio 2005, del 31 luglio 2005 nella provincia di Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Padova: tromba d'aria del 29 giugno 2005 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Arzergrande, Candiana, Correzzola;

Verona: venti impetuosi dal 29 giugno 2005 al 1º luglio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Caldiero, Caprino Veronese, Cologna Veneta, Grezzana, Lavagno, Marano di Valpolicella, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Zevio, Zimella;

Vicenza:

tromba d'aria del 1º luglio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castegnero, Grisignano di Zocco, Montegalda, Montegaldella, Nanto;

tromba d'aria del 29 giugno 2005 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Assigliano Veneto, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Pozzoleone, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga;

grandinate del 30 luglio 2005, del 31 luglio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cartigliano, Rosà, Tezze sul Brenta;

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A00851

DECRETO 23 gennaio 2006.

Estensione della dichiarazione di eccezionalità delle grandinate del 14 agosto 2005 nella provincia di Vicenza, di cui al decreto 16 dicembre 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2005, n. 300, con il quale veniva, tra l'altro, dichiarata l'eccezionalità delle grandinate del 14 agosto 2005 nella provincia di Vicenza;

Vista la nota 29 novembre 2005, con la quale la regione Veneto chiede di inserire il comune di Montebello Vicentino, tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 16 dicembre 2005;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate del 14 agosto 2005 nella provincia di Vicenza, di cui al decreto 16 dicembre 2005 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Montebello Vicentino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A00849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea Rho-Arona, tratto Rho-Gallarate. (Deliberazione n. 65/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato ari 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nell'ambito del «corridoio plurimodale padano», tra i sistemi ferroviari, la infrastruttura denominata «accessibilità ferroviaria Malpensa» con un costo di 1.133,106 milioni di euro e che all'allegato 2, tra i corridoi ferroviari, riconduce alla voce «accessibilità Malpensa» il potenziamento della tratta Gallarate-Rho;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4. della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 17 febbraio 2005, n. 75, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul «progetto preliminare del potenziamento della linea Rho-Arona, tratto Rho-Gallarate;

Viste le successive note 4 marzo 2005, n. 130, e 15 marzo 2005, n. 146, con le quali, rispettivamente, la suddetta amministrazione fornisce chiarimenti in merito al progetto in esame ed invia una versione revisionata della relazione istruttoria;

Considerato che l'opera è compresa nell'intesa generale quadro tra governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, come: «potenziamento del sistema Gottardo: triplicamento tratta Gallarate-Rho»;

Considerato che questo comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che questo comitato, con delibere 29 settembre 2004, n 41, 20 dicembre 2004, n. 82 e 18 marzo 2005. n. 21, ha approvato i progetti preliminari, rispettivamente, della «Saronno-Seregno», della «nuova linea ferroviaria Varese-Mendrisio: tratta Arcisate-Stabio» e della «linea Novara-Seregno: variante di Galliate», inclusi nella citata infrastruttura strategica «accessibilità ferroviaria Malpensa», e che sono stati complessivamente già assegnati, a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, alla suddetta infrastruttura 48,529 Meuro;

Considerato che il progetto «potenziamento della linea Rho-Arona - tratta Gallarate-Rho» è altresì incluso nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi, e considerato in particolare che il progetto stesso è ricompreso tra «i nuovi progetti di legge obiettivo» con un costo di 287 milioni di euro;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il potenziamento della tratta Rho-Gallarate rientra nel più ampio scenario infrastrutturale, di medio e di lungo periodo, inteso a migliorare l'accessibilità all'aeroporto di Malpensa e, più in generale, risponde all'esigenza di incrementare la capacità ferroviaria, in considerazione dell'elevato grado di saturazione dei collegamenti stradali e della vocazione d'asse ferroviario internazionale della linea, consentendo così di realizzare anche un collegamento veloce e frequente tra i maggiori centri del Nord dell'Italia e le città Svizzere oltre valico;

che il progetto prevede:

la realizzazione di un terzo binario, che sarà in affiancamento ai due binari esistenti nella tratta Gallarate-Busto Arsizio e nella tratta Parabiago-Vanzago, mentre nelle restanti tratte è necessaria la ricollocazione di tutti e tre i binari e quindi la ridefinizione del tracciato dell'intero complesso di binari;

l'intervento di scavalco in ingresso a Rho;

il nuovo ponte sul canale Villoresi;

adeguamenti della maggior parte delle opere d'arte presenti lungo la tratta come l'allungamento di tutti i sottopassi; la demolizione del cavalcavia al km 1+257 e l'adeguamento del cavalcaferrovia della strada ss 336 al km 21+679;

che la scelta di realizzare un terzo binario piuttosto che un quadruplicamento della linea è dettata dai vincoli imposti dal fitto contesto urbanistico di riferimento e che la capacità assicurata dai tre binari è comunque sufficiente a consentire la rispondenza al modello trasportistico richiesto;

che la tratta tra le stazioni di Gallarate (da cui si diramano le linee per Domodossola, Luino e Varese) e Rho (da cui si diramano due linee per Milano) si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 25 km e comprende le stazioni di Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Vanzago e la fermata di Canegrate;

che il progetto preliminare dell'opera è stato trasmesso in data 10 giugno 2003 dal soggetto aggiudicatore, R.F.I. S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione Lombardia e agli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, con nota 6 novembre 2003, ST7407/36589/2003, sulla base della relazione della direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio e recependo anche i pareri delle competenti soprintendenze;

che la regione Lombardia, con delibera di giunta 13 febbraio 2004, n. VII/16381, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto dell'opera, sentiti le province e i comuni interessati;

che anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, commissione speciale VIA, con nota GAB/2004/7508/BOS, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto preliminare dell'opera;

che sono pervenute osservazioni da parte degli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia le principali interferenze riscontrate e propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, e recependo quale prescrizioni alcune raccomandazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cui ottemperare nella fase di esecuzione delle opere;

Sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in R.F.I. S.p.A.;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi complessivi dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera, come si deduce dal cronoprogramma di cui alla relazione istruttoria e dalla scheda ex delibera n. 63/2003, sono stimati in settantacinque mesi e che l'attivazione è prevista entro aprile 2010;

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di tutti i servizi di ingegneria e delle spese generali, è quantificato in 287 milioni di euro, così articolati:

(importi in Meuro)

Voce	Importo	Percentuale
Opere ferroviarie (inclusi impianti tecnologici e acquisizione aree)	243	84,7
Imprevisti	25	8,7
Oneri generali	19	6,6

che detto costo è stato quantificato tramite un censimento analitico delle opere componenti l'intervento e la valorizzazione delle opere censite sulla base di un costo tipologico di riferimento, individuato con riferimento ad opere similari già realizzate o frequentemente impiegate negli interventi ferroviari;

che, giusta a quanto precisato nella relazione istruttoria, il dossier di valutazione elaborato nel luglio 2003 evidenzia un margine operativo lordo di 11,7 milioni di euro per anno, mentre il valore attuale netto dell'investimento risulta negativo e pari a circa -65 milioni di euro ed il tasso interno di rendimento pari all'1,9%;

che sulla base delle prescrizioni formulate dagli organi istituzionali competenti e da valutazioni specifiche condotte dal Ministero istruttore sono stati determinati in 15.450.000 euro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori e/o sondaggi e attività di progettazione richiesti in sede istruttoria;

che, pertanto, il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 302.450.000;

che il costo viene ipotizzato a totale carico delle risorse destinate all'attuazione del programma delle opere strategiche e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di rinviare alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei relativi fondi;

Delibera:

1. *Approvazione del progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti deIl'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «potenziamento della linea Rho-Arona - tratta Gallarate-Rho».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di € 302.450.000, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Copertura finanziaria.*

La copertura finanziaria dell'opera sarà esaminata in sede di approvazione del progetto definitivo in relazione alle risultanze del piano economico-finanziario di cui all'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Resta fermo che il costo dei vari interventi riconducibili alla voce «accessibilità ferroviaria Malpensa», da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, non può superare quello riportato nella delibera n. 121/2001, salva compensazione con altra opera incidente nella medesima regione.

3. *Assegnazione CUP.*

L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1 è subordinata all'assegnazione del CUP, che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

4. *Disposizioni finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

4.2. La commissione VIA procederà, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.3. Questo comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorve-

glianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

4.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 63

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

In sede di progetto definitivo:

dal km 1+535 al km 1+835, si prescrive che la curva del tracciato venga rettificata con uno spostamento di 27 m verso nord-est allontanandosi così dalla zona abitata del comune di Pregnana. Si prescrive altresì che l'altezza dello scavalco venga ridotta con un'altezza finale massima di circa 5.29 m. Resta inteso che le quote di dettaglio per la realizzazione della variante potranno subire delle modifiche in funzione dei regolamenti ferroviari vigenti ed in funzione dell'approfondimento relativo alla successiva fase progettuale, purché venga rispettato l'aspetto funzionale della prescrizione;

al km 1+150, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la rilocalizzazione dell'area di cantiere C1 lontano dal contesto urbano;

al km 2+043, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi l'adeguamento del sottopasso ciclopedonale;

al km 2+435, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi l'adeguamento del sottovia comunale mantenendo il collegamento carrabile tra Vittorio Veneto e la località Isola Maddalena;

al km 2+500, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la rilocalizzazione dell'area di cantiere C2;

al km 2+650, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione di un parcheggio di interscambio comprendendo il collegamento pedonale ai marciapiedi della fermata di Vanzago;

al km 2+935, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la ridefinizione della rampa per disabili di accesso al nuovo sottopasso pedonale di stazione;

al km 3+010 in corrispondenza del sottovia esistente Gattinoni-Ferrario, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione dell'accesso diretto dal sottovia ai marciapiedi dei binari della fermata ferroviaria;

dal km 3+200 al km 3+706, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, deve essere mantenuta la continuità dei percorsi ciclopedonali preesistenti interrotti con la realizzazione di interventi sostitutivi idonei;

al km 5+800, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari alla realizzazione della fermata di Nerviano;

al km 6+300, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione di un nuovo sottopasso veicolare in via Olona;

al km 7+489, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione di un nuovo passaggio ciclopedonale adiacente al ponte ad archi sul canale Villoresi;

al km 8+384, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale tra via IV novembre e via Battisti quale opera sostitutiva del PL eliminato;

al km 9+150, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione del nuovo sottopasso veicolare al confine tra Parabiago e Canegrate;

al km 10+367, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione di un nuovo sottopasso promiscuo in via Zanzottera;

al km 13+300, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi l'adeguamento al nuovo FV del sottopasso pedonale e degli ascensori di accesso ai marciapiedi;

al km 13+125, previa una puntuale verifica circa la fattibilità tecnica e d'esercizio, dovrà prevedersi la realizzazione del parcheggio antistante la stazione di Legnano;

dovrà essere elaborato il modello di esercizio in modo da tener conto dei programmi regionali, ed in coerenza con la normativa vigente in materia di ripartizione della capacità;

dovrà svilupparsi, valutata la fattibilità tecnica dell'intervento, la previsione dell'inserimento nel modello di esercizio futuro della fermata di Nervino, in località Cantone, dettagliando le ricadute sia sul contesto territoriale, sia sul modello di esercizio, verificando, in questo caso, la rispondenza con quanto atteso dal SFR;

il progetto definitivo dovrà essere integrato con i layout funzionali previsti per la messa a PRG delle stazioni di Gallarate e Rho, ed evidenziando gli interventi complementari tra Rho e Certosa finalizzati ad assicurare la funzionalità dell'intero sistema afferente alla linea in oggetto dal punto di vista tecnico e d'esercizio;

dovrà progettarsi una sistemazione adeguata del rapporto della nuova linea con la Villa del Castellazzo, e con gli altri ambienti paesaggisticamente elevati;

nel caso di interferenza con il parco regionale di cintura metropolitana parco agricolo sud Milano ed il parco locale del Roccolo, dovrà essere approfondita la riqualificazione delle aree intercluse secondo quanto indicato dal Ministero dell'ambiente, ponendo particolare attenzione alle aree segnalate dallo stesso, attuando gli interventi previsti laddove verrà alterato lo stato dei luoghi;

dovranno essere dettagliate le opere di trasformazione delle stazioni esistenti e della nuova stazione di Castellanza, in funzione del dettaglio richiesto dai termini di legge per tale fase progettuale ed adottando i seguenti criteri:

ripristino dei caratteri architettonici originari;

rimozione delle superfetazioni;

riqualificazione delle opere architettoniche esistenti;

inserimenti di fasce verdi;

dovrà essere previsto il ripristino della vegetazione con specie delle serie autoctone, mediante la raccolta in loco di sementi, talee, ecc. da sviluppare presso vivai specializzati, relazionando le specie vegetazionali ai caratteri di ciascun ambito attraversato, prevedendo la sostituzione delle specie esotiche con specie autoctone dell'area, per quanto non già previsto ed in conformità alle direttive regionali;

nei casi in cui si renda necessario il fonoisolamento del recettore, dovranno essere progettati i relativi interventi per assicurare il rispetto dei limiti previsti all'interno dell'ambiente abitativo dall'art. 5.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998, e dovrà essere approfondita la valutazione del clima acustico in corrispondenza dei recettori più sensibili;

dovrà essere approfondita l'ottimizzazione della progettazione della barriere antirumore entro l'ambito dei costi preventivati, studiando soluzioni per ottenere la migliore efficacia e la migliore qualità estetica, architettonica e funzionale, adottando, dove possibile, l'impiego di barriere costituite da essenze arbustive, da rilevati o da dossi cespugliati;

dovrà essere approfondita l'elaborazione degli interventi di mitigazione per le vibrazioni; dovranno essere puntualizzate le caratteristiche di elettrificazione della linea;

dovrà tenersi conto, nello sviluppo della progettazione definitiva, della presenza di industrie a rischio di incidente rilevante ex decreto legislativo n. 334/99 cosiddetta «Seveso 2»;

dovrà essere dettagliata la cantierizzazione adottando i seguenti criteri:

individuare le aree destinate al deposito temporaneo del terreno vegetale, specificando le procedure atte a mantenere nel tempo la vegetabilità;

indicare le provenienze e precisare le movimentazioni dei materiali e degli inerti;

analizzare il rumore e le vibrazioni dei cantieri ed individuare i livelli di emissione nei confronti dei ricettori sensibili circostanti;

specificare per ciascuna area di cantiere le quantità e le qualità degli scarichi delle acque di lavaggio, delle acque di prima pioggia, degli olii, dei carburanti e di altri inquinanti, prevedendo sistemi di collettamento separati e l'eventuale necessità di preliminare trattamento;

in riferimento al pSIC Bosco di Vanzago, nella fase di cantiere il soggetto aggiudicatore dovrà far adottare i seguenti criteri:

nel cantiere C2 adottare barriere fonoassorbenti e pannelli antipolvere;

approfondire preliminarmente i disturbi connessi all'uso della viabilità perimetrale del pSIC;

valutare i potenziali effetti cumulativi della attività del cantiere ferroviario con le opere viabilistiche;

dovranno essere sviluppati gli interventi finalizzati al miglioramento complessivo del pSIC «Bosco di Vanzago» proposti;

dovranno essere sviluppati gli interventi di mitigazione così come proposti nello studio di impatto ambientale e successive integrazioni;

dovrà essere valutata la possibilità di anticipare la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura;

dovranno essere inserite nei capitolati d'appalto le prescrizioni relative alle mitigazioni degli impianti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere;

dovrà essere predisposto quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (regolamento CE n. 761/2001);

dovrà essere valutata la possibilità di redigere gli elaborati in conformità alle specifiche del sistema cartografico di riferimento;

nell'ambito delle attività sistematicamente attuate dalle ferrovie per la manutenzione e/o il rinnovamento dell'armamento, dovrà essere predisposto nelle successive fasi progettuali un programma di manutenzione e/o di rinnovamento dell'armamento, orientate in via prioritaria al mantenimento di determinati standard di sicurezza ferroviari secondo la normativa vigente, ma anche volto, qualora possibile, alla riduzione nel tempo dei livelli di emissione del rumore e delle vibrazioni;

dovrà essere predisposto un progetto di monitoraggio ambientale secondo le linee guida redatte dalla commissione speciale VIA ed inserime il relativo costo nel quadro economico;

dovranno essere eseguiti i richiesti sondaggi archeologici preliminari in comune di Parabiago da km 6+776 al km 8+236, dal km 10+120 al km 11+623; in comune di S. Giorgio su Legnano, Canegrate, Legnano, dal km 13+801 al km 15+869 in comune di Castellana, Legnano, trattandosi di aree localizzate lungo il tracciato ad elevato rischio archeologico. Per il restante tratto, dovrà essere notificato alle autorità competenti l'apertura dei cantieri e l'inizio dei lavori, al fine di ottenere l'opportuna assistenza archeologica.

Nel corso dell'esecuzione delle opere:

il soggetto aggiudicatore dovrà fare adottare strutture fisse di servizio ai cantieri compatibili con il rispetto dell'ambiente circostante;

il soggetto aggiudicatore dovrà far garantire nella fase di cantiere l'efficienza della viabilità locale;

il soggetto aggiudicatore dovrà far assicurare la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate;

il soggetto aggiudicatore dovrà far controllare le aree interferite oggetto di scavo al fine di evitare danni ai reperti e la pronta interruzione dei lavori in caso dei rinvenimenti;

il soggetto aggiudicatore dovrà assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS);

il soggetto aggiudicatore dovrà far perseguire con opportuni interventi l'integrazione dell'opera rispetto alle aree non urbanizzate, ed in attraversamento dei centri abitati per restituire almeno in parte la continuità e la permeabilità del territorio.

06A00958

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale. (Deliberazione n. 61/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-

priazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, alla voce «sistemi stradali e autostradali», il «completamento stradale corridoio 5» cui è riconducibile l'«Adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 17 febbraio 2005, n. 75, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale», proponendone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella intesa generale quadro tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, alla voce «completamento del corridoio autostradale e dei valichi confinari»;

Considerato che questo comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'adeguamento del raccordo in argomento, unitamente alla realizzazione della terza corsia dell'A4 e all'ammodernamento del nodo autostradale di Venezia, già avviato anche a seguito dell'approvazione del progetto preliminare del «passante di Mestre» da parte di questo comitato, mirano a dare risposta alla crescente richiesta di mobilità da e per l'Est europeo, assicurando idonei livelli di servizio, in termini di capacità di trasporto e di sicurezza, del complesso delle infrastrutture viarie interessate ed evitando quindi il rischio di collasso, a breve, dell'intera rete viaria dell'area di confine;

che in particolare il progetto preliminare in esame riguarda l'adeguamento a sezione autostradale dell'esistente raccordo tra l'autostrada A4, in comune di Villesse, ed il valico di S. Andrea al confine con la Slovenia, per uno sviluppo di circa 17 km in affiancamento alla S.S. 351 Cervignano-Gorizia;

che l'attuale asse di collegamento a quattro corsie, ora gestito dall'ANAS, è privo in vari tratti dello spartitraffico centrale ed è del tutto senza banchine di sosta d'emergenza, con alcuni punti a scarsa visibilità e svincoli a geometria critica;

che la sezione trasversale proposta è quella prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 per la categoria A (autostrade), ambito extraurbano, con una larghezza di

m 25,00 (2 corsie di m 3,75 per carreggiata, affiancate all'esterno da una banchina di sosta di emergenza di m 3,00, e con spartitraffico da m 4) e con velocità di progetto Vp compresa tra i 90 e i 140 km/h e livello di servizio B;

che il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di quattro svincoli (Villesse, Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo e Gorizia) e di una barriera di stazione, nonché la realizzazione di opere complementari, a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, che riguardano, tra l'altro, il completamento dello svincolo di Gorizia, la variante alla S.P. n. 3 ed il collegamento tra la rotatoria dello svincolo di Gorizia sulla S.S. n. 305 e la S.S. n. 252;

che le opere d'arte principali previste in progetto sono il sovrappasso della variante alla S.P. n. 3, il viadotto e la galleria della rotatoria di Villesse, il ponte sul fiume Isonzo e la galleria artificiale di Savogna;

che il progetto preliminare — predisposto da «Autovie Venete» S.p.a. nella qualità di concessionaria e approvato, con raccomandazioni, dal consiglio di amministrazione dell'ANAS in data 17 aprile 2003 — con ulteriore documentazione integrativa è stato trasmesso con nota 20 maggio 2003, n. 3629, dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successivamente, la concessionaria ha provveduto all'inoltro alle altre amministrazioni competenti e agli enti gestori delle interferenze;

che la regione Friuli-Venezia Giulia, con delibera di giunta 4 maggio 2004, n. 1105, ha autorizzato il presidente a formulare l'intesa sulla localizzazione dell'opera e ha espresso parere favorevole sul progetto, esprimendosi successivamente, con delibera 21 maggio 2004, n. 1277, positivamente, con prescrizioni, anche sulla compatibilità ambientale del medesimo;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso, con nota 18 novembre 2003, n. GAB/2003/11740/B05, il parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla commissione speciale VIA il 21 ottobre precedente e che il medesimo successivamente, con nota 14 gennaio 2005, n. CSVIA/2005/00032, ha trasmesso un documento redatto dalla stessa commissione di comparazione fra il suddetto parere e quello nel frattempo espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, pervenendo a positive conclusioni in merito alle prescrizioni formulate;

che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 1° luglio 2004, n. ST/407/22783, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, anche tenendo conto delle osservazioni avanzate dalle soprintendenze competenti, parere poi confermato con nota 19 gennaio 2005, n. Dip.0708.407/371/2005;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.a.;

che la società Autovie Venete S.p.a. è concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, in forza della convenzione stipulata con l'ANAS il 7 dicembre 1999 — in sede di revisione dei precedenti atti convenzionali effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 — e dell'atto aggiuntivo approvato con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 607/Segr.Dicoter;

che il programma di investimenti della suddetta concessionaria, posto a base del piano finanziario vigente, comprende tra le opere da realizzare anche l'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia, con il conseguente trasferimento delle competenze gestionali dall'ANAS alla società Autovie Venete S.p.a.;

che i tempi per l'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue sono stimati in ventidue mesi e che è prevista la funzionalità di un primo lotto dell'opera per dicembre 2008, mentre il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2009;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo complessivo dell'opera, computato tenendo conto delle indicazioni dell'ANAS sul contenimento delle spese generali nella misura dell'8%, è pari a 100.985.175,85 euro;

che di tale importo 86.383.658,25 euro (di cui 64.892.398,75 per lavori e 21.491.259,50 per somme a disposizione) attengono ad opere di competenza della concessionaria, mentre 14.601.517,60 euro (di cui 11.246.269,27 per lavori e 3.355.248,33 per somme a disposizione) sono riferibili alle opere il cui onere di realizzazione resta a carico della regione;

che il costo dell'intervento verrà sostenuto, per la parte di competenza, dalla concessionaria «Autovie Venete S.p.a.», in completo autofinanziamento, come confermato dall'ANAS con nota del 15 febbraio 2005;

che è stata effettuata un'analisi costi-benefici, dalla quale si evince che l'investimento, considerato isolatamente, non sarebbe finanziariamente sostenibile nell'arco temporale di concessione, ma trova adeguata compensazione nell'ambito del piano finanziario complessivo della società concessionaria;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la regione interessata sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 100.985.175,85 euro sopra indicato — comprensivo delle opere di competenza della società concessionaria Autovie Venete S.p.a. (euro 86.383.658,25) e delle opere a carico della regione Friuli-Venezia Giulia (euro 14.601.517,60), come precisato nella «presa d'atto» — costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono riportate nella parte prima dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte seconda del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 Il progetto definitivo inoltre sarà corredato, come prescritto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004, da una specifica relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza.

2. *Assegnazione CUP.*

L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

3.2 In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3, ferme restando le verifiche di competenza della commissione VIA. Provvederà inoltre a verificare il rispetto della prescrizione di cui al punto 1.4.

3.3 L'approvazione del progetto definitivo sarà subordinata alla formalizzazione, da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, dell'impegno a sostenere il costo delle opere che in progetto sono previste a carico della regione medesima.

3.4 Questo comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 62

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE I - PRESCRIZIONI

Per la fase di progettazione definitiva si prescrive quanto segue:

siano recepite e sviluppate le misure mitigative e compensative, puntuali e di carattere generale, previste nel SIA e sue successive integrazioni e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici;

predisporre un progetto di monitoraggio ambientale, secondo le linee guida redatte dalla commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello studio di impatto ambientale e sue successive integrazioni;

approfondire il modello di traffico estendendolo all'area vasta tenendo conto, per il tratto di progetto, non del solo casello di Villesse, degli altri svincoli presenti lungo il tracciato e della pista di decelerazione in ingresso all'autoporto di Gorizia, ma anche del definitivo collegamento con la rete autostradale slovena. Tale modello dovrà fare riferimento ad un approfondito studio del traffico, differenziando i volumi per singole tratte dell'itinerario e prevedendo almeno due diversi scenari di crescita (minimo e massimo), con coefficienti diversi per i veicoli leggeri e per i pesanti. Tale prescrizione comporta anche l'aggiornamento dell'analisi costi-benefici e delle analisi relative alle componenti ambientali direttamente influenzate dal traffico attuale e previsto;

relativamente allo svincolo di Villesse:

in relazione al collegamento del previsto centro commerciale, fra le varie soluzioni studiate dal proponente e, sia adottata quella individuata come «soluzione variante C» che, rispetto a quella presentata nel progetto preliminare, prevede il collegamento diretto con lo svincolo di Villesse e l'eliminazione della rotatoria in corrispondenza della variante alla S.P. 3 sovrapassandola (fermo restando il posizionamento del casello);

in considerazione che la realizzazione del centro commerciale e della variante alla S.P. 3 risultano essere, al momento del tutto potenziali, le relative opere complementari e di collegamento ad oggi, dovranno essere limitate alla sola predisposizione per le future realizzazioni;

adottare, per lo svincolo autostradale diretto all'autoporto di Gorizia la soluzione progettuale che prevede la realizzazione di una carreggiata destinata all'accumulo di autoarticolati della lunghezza di almeno 500 metri, verificandone la capacità nelle condizioni di massimo traffico previsto;

effettuare l'allargamento della sede stradale preso il laghetto di Farra sul lato nord al fine di non produrre la distruzione dell'area boschiva, di elevato pregio ambientale, posta lungo il lato sud e non mettere in pericolo la stabilità della scarpata del laghetto stesso;

relativamente alla realizzazione delle aree di servizio in prossimità dei laghetti di Farra, quella posta a sud del tracciato autostradale, data la particolare rilevanza ambientale della zona, non deve prevedere la presenza di distributori di carburanti e di altre strutture al di fuori di quella indispensabili per la sola fruizione del biotopo del laghetto di Farra, in stretta connessione con il laghetto stesso e con l'area a verde ad esso adiacente. L'area di servizio posta lungo il lato nord dell'autostrada deve essere realizzata con le stesse caratteristiche dell'area di sosta del lato sud. Inoltre, il tratto a nord deve essere utilizzato per dare continuità al relitto di vegetazione con la realizzazione di una fascia boscata continua almeno fino all'incrocio con la S.S. 351, avente la duplice funzione di barriera antirumore e di inserimento paesaggistico;

inserire il progetto di riqualificazione e recupero ambientale dell'area dei Laghetti di Farra che preveda la sua valorizzazione e la possibilità della più ampia fruizione da parte della popolazione del comune di Farra d'Isonzo;

elaborare il progetto di sistemazione ad area attrezzata a verde degli attuali svincoli di Gradisca d'Isonzo e di Farra d'Isonzo non più utilizzati;

dettagliare la cantierizzazione:

specificando meglio il transitorio nella considerazione che l'infrastruttura sarà utilizzata, ancorché parzialmente, anche durante la fase costruttiva;

stimando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;

analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri ed individuando, oltre ai livelli di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produrrà nei ricettori sensibili siti nell'intorno dello stesso, con particolare riguardo al passaggio dei mezzi di cantiere, valutando inoltre la presenza delle componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive (allegato *A* del decreto ministeriale 16 marzo 1998) qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fisse e verificando nei ricettori sensibili più vicini al cantiere il rispetto dei limiti differenziali;

considerando tutti i possibili fattori di impatto sull'ambiente derivanti dal passaggio dei mezzi di cantiere in prossimità di centri abitati e di aree di interesse naturalistico, con particolare riguardo al laghetto di Farra ed all'area circostante;

definendo con maggiore dettaglio l'attività cantieristica relativa alla realizzazione del ponte sul fiume Isonzo tenendo conto dei potenziali impatti;

specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;

prevedere il recupero delle aree di cantiere, con interventi di ottimizzazione del loro inserimento nel territorio e nell'ambiente, adottando le migliori tecniche disponibili;

fare ricorso, per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, a tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997; ai fini della progettazione definitiva si può inoltre fare riferimento al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia e al «Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio, o ad altri manuali qualificati;

gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, siano redatti in conformità alla specifiche del sistema cartografico di riferimento;

approfondire lo studio degli effetti diretti ed indiretti dell'opera autostradale sull'intero sistema idrografico e di bonifica dei bacini e sottobacini attraversati, prevedendo eventualmente l'uso di innovativi criteri di rinaturalizzazzione dei corsi d'acqua;

estendere il monitoraggio delle acque di falda anche in prossimità del campo pozzi idropotabili C.A.F.O. presso Farra d'Isonzo;

assicurare corridoi protetti di attraversamento per la fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati;

utilizzare, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, specie appartenenti alle serie autocotone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica. Prevedere, inoltre, la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati, non necessariamente locali, che ne assicurino l'idoneità all'uso in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.);

in riferimento alle attuali incompletezze delle conoscenze archeologiche su tutto il territorio regionale, segnalate dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Fiuli-Venezia Giulia, dovranno essere svolte preventive ricognizioni di superficie lungo la fascia di territorio interessata dai lavori e dalle aree di cantiere al fine di programmare per tempo eventuali interventi di scavo, prima dell'avvio della fase esecutiva del progetto;

al fine di raccogliere indicazioni utili per la formulazione del progetto definitivo e poter predisporre una tempistica degli interventi e di eventuali lavori di scavo, si dovranno effettuare le seguenti azioni preliminari al progetto definitivo:

eseguire alcuni sopralluoghi e surveys in quelle aree — interessate dal progetto — per le quali non sono ad oggi disponibili strumenti conoscitivi, quale le carte archeologiche;

eseguire sondaggi stratigrafici preliminari per definire la reale ed effettiva estensione delle presenze archeologiche sopra elencate, già note ai margini del tracciato;

verifiche stratigrafiche e sopralluoghi potranno inoltre essere condotti in quelle aree per le quali le caratteristiche geomorfologiche e le conoscenze acquisite sul territorio possono suggerire l'esistenza di presenze sepolte;

sulla base dei dati raccolti nel corso delle azioni sopra elencate verranno definiti i siti archeologici da sottoporre ad indagine estensiva ed eventuali modifiche progettuali che si rendessero necessarie per la stesura del progetto definitivo;

resta inteso che:

la direzione scientifica degli interventi di cui ai due punti precedenti sarà della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia;

l'esecuzione di tali interventi dovrà avvenire senza alcun aggravio di spesa diretta per la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia;

dovrà essere adottata ogni utile iniziativa per mettere in atto dei progetti di riqualificazione ambientale nelle aree di rilevanza ambientale prospicienti al tracciato (aree limitrofe ai laghetti di Farra nel comune di Farra d'Isonzo, aree in vicinanza del fiume Isonzo);

nella sistemazione delle scarpate, dei rilevati e di tutte le aree movimentate dovrà essere privilealato il ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati finalizzato in particolare ad individuare le eventuali misure di controllo e mitigazione degli impatti;

per la protezione del terreno e falde ad opere ultimate ed in regime di normale utilizzo dovrà essere prevista l'installazione di tutti gli accorgimenti tecnologici atti a prevenire possibili inquinamenti legati sia alla dispersione delle acque meteoriche che bagneranno la sede e che asporteranno quanto presente sulla stessa (sia in fase liquida che solida);

dovrà essere prevista nel progetto definitivo l'installazione di un sistema di analisi continue automatiche, nonché di un sistema di allarme per parametri di qualità delle acque nei punti di collettamento e sollevamento delle acque raccolte verso l'impianto di depurazione fisico-chimica. L'allarme dovrà essere inviato immediatamente e contemporaneamente a tutti gli uffici, enti e società interessate;

le acque superficiali raccolte lungo il percorso, dopo la prima fase di depurazione di tipo fisico-chimico in impianto realizzato *ad hoc*, potranno essere riammesse nei corpi idrici solo a valle di una fase di fito-depurazione in bacino con fondo impermeabilizzato nei quali si realizzi il più lungo percorso possibile dell'acqua da depurare in rapporto alla geometria dell'area; non è ammesso alcun altro tipo di infiltrazione nei corpi idrici;

allegare, ove richiesto, i nulla-osta idraulici e le autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti (Magistrato delle Acque di Venezia, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica, ecc);

il raccordo autostradale dovrà ottenere la certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;

dovranno essere previste barriere fonoassorbenti ovvero adeguate schermature mediante terrapieni alberati lungo l'intero fronte dell'abitato di Villesse, a protezione delle abitazioni di Savogna di Sotto (lato sud), a partire dall'uscita dalla galleria artificiale in direzione ponte d'Isonzo zona residenziale prevista sul lato nord del raccordo Villesse-Gorizia, nel tratto tra l'intersezione dello stesso con la ferrovia e l'entrata nella galleria artificiale nel campo sportivo di Savogna d'Isonzo, con la piantumazione di essenze vegetali fonoassorbenti;

dovrà essere eseguito uno studio delle vibrazioni con strumentazione doppia sugli edifici di Savogna di Sotto situati a distanza inferiore di 50 m dal ciglio dell'allargamento previsto e sull'edificio situato in prossimità al sottopasso della 56 *bis* (quartiere S. Andrea) nel comune di Gorizia, che con l'allargamento a sezione autostradale del raccordo si verrà a trovare di parecchi metri più vicino alla corsia esterna di scorrimento dei veicoli pesanti;

in relazione ai beni soggetti a tutela paesaggistico-ambientale, per quanto riguarda le barriere fonoassorbenti, salvo diverse e dimostrate esigenze, dovranno essere preferite le soluzioni con terrapieno e quinte vegetali a quelle con pannelli in materiali diversi. In ogni caso dovranno essere progettate con riguardo ai valori formali ed uso di materiali di origine naturale e tipologia articolata nella composizione;

dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle emissioni gassose (composti di ossidi di azoto, monossido di carbonio, composti organici volatili, particelle, benzene etc.), finalizzato ad individuare in particolare la necessità di attuare in proposito misure mitigative;

nel comune di Villesse si dovrà verificare la possibilità di procedere ad un abbassamento sia del raccordo, sia della rotatoria che potrebbe essere realizzata, almeno parzialmente, sotto il livello del piano di campagna, al fine di mitigare, almeno in parte, l'impatto della struttura;

per la rotatoria di collegamento con il nuovo tracciato della strada provinciale n. 4, al servizio della tangenziale e della Z.I. di Romans, si dovrà verificare la possibilità di allontanarla il più possibile dal centro abitato di Villesse. In tal modo si potrà evitare la sovrapposizione e la concentrazione dell'impatto provocato dalle due strutture troppo vicine;

si dovrà verificare la possibilità di realizzare una nuova viabilità di accesso al centro abitato di Vilesse che si raccordi con la statale 351 e con la nuova strada provinciale;

si dovrà verificare la possibilità, nonché la necessità, di realizzare dovranno nuovi e più idonei sottopassi che consentano la movimentazione anche di mezzi pesanti;

dovrà essere valutata una riduzione dell'impatto generale dell'arteria viaria nel comune di Villesse (altezza, svincoli pericolosi, riduzione al minimo di occupazione di suolo comunale);

dovrà essere valutato il ripristino e l'adeguamento della viabilità campestre con studiata fattibilità di una pista ciclabile sui vecchi percorsi storici di collegamento fra i comuni di Villesse e Romans d'Isonzo;

dovrà essere prevista l'esecuzione del sovrappasso, prima dell'avvio dei lavori di allargamento della galleria artificiale, per il collegamento della strada comunale via Favetti - via Brunner nel comune di Savogna prevista per P.R.G.C.;

dovrà essere verificata la fattibilità di dotare tutte le opere di scavalcamento e sottopasso con pista ciclabile; i marciapiedi per la viabilità pedonale doveranno essere previsti nelle zone prossime ai centri abitati, e dovranno essere facilmente accessibili ai portatori di handicap;

dovrà essere predisposta una specifica progettazione relativa alla fase di costruzione dell'opera con puntuale indicazione delle aree dì cantiere, della viabilità di servizio, e delle specifiche misure di mitigazione degli impatti connessi, con particolare riferimento ai centri abitati ed alle aree di valenza ambientale;

dovranno essere concordate con il comune di Farra d'Isonzo le azioni necessarie per attuare tutti gli accorgimenti occorrenti, in modo da ridurre le ricadute ambientali nei confronti delle abitazioni poste a nord del tracciato della Villesse-Gorizia;

gli attraversamenti dei corsi d'acqua vincolati dovranno essere realizzati con parapetti che favoriscano la visibilità dell'ambiente fluviale;

prevedere le opere complementari finalizzate alla pubblica fruizione inerenti al collegamento con la prospettata zona HC di Villesse, secondo una configurazione ed una tempistica subordinate alla realizzazione delle strutture connesse con la predetta zona HC;

che gli importi delle singole categorie di lavoro siano riformulati, tenendo separati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che le spese generali siano contenute nella misura dell'8%; conseguentemente l'importo complessivo si riduce a € 86.383.658.25;

che il tempo di esecuzione venga contenuto entro il mese di dicembre 2008 onde pervenire all'apertura al traffico con l'inizio dell'anno 2009.

Per la fase di cantierizzazione si prescrive quanto segue:

per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali, attivarsi in tempi brevi per la richiesta delle autorizzazioni necessarie all'apertura della nuova cava (peraltro già individuate nelle integrazioni fornite) e contemporaneamente si coordini, se possibile (nel caso di realizzazione delle due opere in contemporanea), con RFI per l'utilizzo del materiali proveniente dagli scavi in galleria tra Ronchi e Trieste privilegiando quest'ultima ipotesi;

acquisire, ove necessario, le autorizzazioni da parte di RFI al fine di predisporre un piano di demolizione del ponte della linea ferroviaria dismessa Redipuglia Cormons e per l'utilizzo del percorso ferroviario quale pista di cantiere;

predisporre quanto necessario per adottare entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 (o regolamento CEE 761/2001);

anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione dell'infrastruttura, ove queste non interferiscano con le attività di cantiere;

ogni lavoro di scavo o di altra natura che verrà effettuato nella realizzazione dell'opera in oggetto andrà eseguito sotto controllo archeologico. Numero degli operatori, tempi e modalità verranno successivamente definiti con le Autovie Venete S.p.a. nella predisposizione del piano operativo di intervento;

i siti archeologici che dovessero venire alla luce nel corso dei lavori andranno indagati estesamente. Le ditte incaricate degli scavi

archeologici dovranno essere individuate tra quelle di comprovata esperienza in campo archeologico. Dovrà inoltre essere realizzata la necessaria documentazione di scavo, comprensiva di rilievi, fotografie e schede US. Tale materiale, alla fine degli scavi dovrà essere consegnato alla competente soprintendenza;

resta inteso che:

la direzione scientifica degli interventi di cui ai due punti precedenti sarà della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia;

l'esecuzione di tali interventi dovrà avvenire senza alcun aggravio di spesa diretta per la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia;

la ditta Autovie S.p.a. dovrà — qualora nel corso dei lavori di cui al punto precedente dovessero emergere evidenze archeologiche di particolare rilevanza — studiare e mettere in atto forme di conservazione e/o valorizzazione delle evidenze «in situ»;

le misure di mitigazione naturalistico-paesaggistica andranno realizzate secondo una tempistica correlata con la costruzione delle opere stradali in modo che siano operative alla data di esercizio dell'infrastruttura. A tale scopo le aree di esproprio dovranno comprendere, ove previsto, anche le fasce laterali per la piantumazione di essenze ad alto fusto, di essenze arboree e arbustive;

dovranno essere ottimizzate le attività di cantiere per ridurre i tempi relativi e per mitigare il più possibile inerenti ricadute ambientali.

PARTE II - RACCOMANDAZIONI

Acquisire, per le attività di cantiere, da parte del realizzatore dell'infrastruttura, entro la consegna dei lavori, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).

Progettare le barriere autirumore, tenendo conto del paesaggio e del valore storico-ambientale diffuso.

Prevedere un impianto di controllo delle condizioni di visibilità, con dispositivi ad alta tecnologia e con attivazione automatica in caso di riduzione della visibilità.

Realizzare, ove possibile per il migliore inserimento paesaggistico delle opere d'arte, una progettazione integrata paesaggistico-architettonica delle infrastrutture (rilevati, ponti, viadotti, etc.) tale da poter permettere il migliori inserimento dell'opera nel paesaggio e mitigare di conseguenza l'effetto di cesura territoriale. In particolare si raccomanda di prestare particolare cura alle forme ed alle superfici di pile e spalle ed alla loro naturalizzazione (piantumazioni, mascheramenti).

Privilegiare l'impianto di barriere alberate in armonia con il paesaggio in modo da realizzare, oltre che una mitigazione, anche una compensazione ambientale.

Che venga verificata, ai fini trasportistici la capacità dei piazzali di accesso alle stazioni dalle barriere.

Dovrà essere effettuata una precisa localizzazione degli *habitat* naturali e stimata l'eventuale riduzione delle superfici previste, al fine di individuare le misure di attenuazione, tenuto in particolare conto delle aree naturali interessate dal progetto situate entro o in prossimità dei due siti di importanza nazionale (censiti nell'ambito del progetto Bioitaly) denominati IT3332006 «Confluenza Torre Isonzo» e IT3332007 «Isola presso Poggio Terza Armata e Golena di Savogna».

In sede di progettazione definitiva dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire il proseguimento dell'attività sul campo sportivo di Savogna soprastante il raccordo stradale.

In sede di progettazione definitiva dovrà essere verificata la possibilità di limitare la coltivazione delle cave già presenti sul territorio, e l'apertura di nuove cave, se non evitabile, accuratamente motivata, accompagnando la motivazione con gli opportuni studi di ripristino paesaggistico alla fine dei lavori.

06A00957

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di dicembre 2005, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Media
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	58,0192
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,571
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	86,5655
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	95,9308
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,20115
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,11038
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,44653
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,56914
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	532,67
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,12224
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,59794
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5467,7
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,18561
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,446975
BANGLADESH	Taka	BDT	174	78,4145
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,37122
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,3253
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,18561
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	54,1357
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2551,15
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,49843
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,53269
BRASILE	Real	BRL	234	2,70012
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,9855
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95575
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1181,84
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4899,76
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,37777
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,9722
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	28,9723
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	609,549
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,57462
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,573457
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2701,81
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CONGO (Repubblica Democratic	Franco Congolese	CDF	261	523,254
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,60834
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1212,3
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	587,165

CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,38816
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,18561
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,45414
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,20115
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	39,2094
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	6,81582
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,3741
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,35478
ERITREA	Nakfa	ERN	243	17,7841
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,3007
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,679221
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,04925
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	63,4537
FONDO MONETARIO INTERNA	DSP	XDR	188	0,828407
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,3969
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,11482
GHANA	Cedi	GHC	111	11140,2
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	75,7334
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	140,577
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,679221
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	210,708
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,840597
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,20115
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,03365
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5094,61
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	234,424
HAITI	Gourde	HTG	151	49,9734
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,4019
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,19267
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	54,1357
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11675,4
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10770,4
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1746,7
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	75,3562
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,46922
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	158,673
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	86,672
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	48,9278
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,346231
LAOS	Kip	LAK	154	12826,1
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,5439
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696729
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1787,17
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	64,7289
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,60067
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,47149
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2076
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2561,21
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	146,849
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,47956
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,1758

MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9228
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	320,628
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	36,268
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	12,5983
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,1996
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1460,25
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	29029,9
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,61161
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,5439
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	87,5189
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,2856
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	153,879
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	7,97371
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,70718
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,456443
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	70,9362
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,18561
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,66765
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7259,6
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,06052
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,85014
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,31639
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,679221
ROMANIA	Leu	ROL	131	36588,7
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,65887
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34,1538
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	655,532
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	8,98464
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,23193
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,679221
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8681,67
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	86,1581
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,4792
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3469,4
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	1,9855
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	61,8443
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	37,872
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,5062
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2084,27
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	120,945
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,20115
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,20115
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,18561
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,20115
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,5439
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	273,516
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,24857
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,43155
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54786
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,5439
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,78853

TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39,4933
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1385,08
THAILANDIA	Baht	THB	73	48,7312
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,41617
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,43273
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61103
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,6038
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6165,17
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	5,96627
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2152,95
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	252,683
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	27,8553
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1391,65
VANUATU	Vatu	VUV	208	134,222
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2545,86
VIETNAM	Dong	VND	145	18857,2
YEMEN	Rial	YER	122	230,875
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4026,49
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	92812,5

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A00928

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Flunisolide Genetic» (flunisolide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio, presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 30 marzo 2005, con il quale la società Genetic S.p.a. ha avuto la classificazione del medicinale «Flunisolide Genetic» come di seguito indicato:

1 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036372035 (in base 10), 12PZL3 (in base 32); classe C;

0,5 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036372047 (in base 10), 12PZLH (in base 32); classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUNISOLIDE GENETIC (flunisolide) è classificato come segue:

confezione:

1 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036372035 (in base 10), 12PZL3 (in base 32); classe di rimborsabilità A; prezzo ex factory (iva esclusa): 17,57 euro; prezzo al pubblico (iva inclusa): 29,00 euro;

confezione:

0,5 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036372047 (in base 10), 12PZLH (in base 32); classe di rimborsabilità A; prezzo ex factory (iva esclusa): 9,15 euro; prezzo al pubblico (iva inclusa): 15,10 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A00857

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Flunisolide Levofarma» (flunisolide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio, presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 27 aprile 2005, con il quale la società Levofarma S.r.l. ha avuto la classificazione del medicinale «Flunisolide Levofarma» come di seguito indicato:

1 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036362034 (in base 10), 12PPTL (in base 32); classe C;

0,5 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036362046 (in base 10), 12PPTY (in base 32); classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUNISOLIDE LEVOFARMA (flunisolide) è classificato come segue:

confezione:

1 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036362034 (in base 10), 12PPTL (in base 32); classe di rimborsabilità A; prezzo ex factory (iva esclusa): 17,57 euro; prezzo al pubblico (iva inclusa): 29,00 euro;

confezione:

0,5 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml; A.I.C. n. 036362046 (in base 10), 12PPTY (in base 32); classe di rimborsabilità A; prezzo ex factory (iva esclusa): 9,15 euro; prezzo al pubblico (iva inclusa): 15,10 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A00858

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Prelectal» (perindopril + indapamide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio, presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 26 luglio 1999, con il quale la società Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l. ha avuto la classificazione del medicinale «Prelectal» come di seguito indicato:

Forte 30 compresse 4 mg+1,25 mg in blister; A.I.C. n. 034234144/M (in base 10), 10NRT0 (in base 32); classe C.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRELECTAL (perindopril + indapamide) è classificato come segue:

confezione:

Forte 30 compresse 4 mg+1,25 mg in blister; A.I.C. n. 034234144/M (in base 10), 10NRT0 (in base 32); classe di rimborsabilità A; prezzo ex factory (iva esclusa): 15,31 euro; prezzo al pubblico (iva inclusa): 25,26 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A00853

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Preterax» (perindopril + indapamide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio, presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 16 luglio 1999 con il quale la società Les Laboratoires Servier ha avuto la classificazione del medicinale «Preterax» come di seguito indicato:

Forte 30 compresse 4 mg+1,25 mg in blister; n. 034236137/M (in base 10), 10NTR9 (in base 32); classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRETERAX (perindopril + indapamide) è classificato come segue:

confezione:

Forte 30 compresse 4 mg+1,25 mg in blister; n. 034236137/M (in base 10) 10NTR9 (in base 32); classe di rimborsabilità A; prezzo ex factory (iva esclusa): 15,31 euro; prezzo al pubblico (iva inclusa): 25,26 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A00852

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Flunisolide Biosud» (flunisolide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro li doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 27 aprile 2005 con il quale la società Biosud S.r.l. ha avuto la classificazione del medicinale «Flunisolide Biosud» come di seguito indicato:

1 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml - A.I.C. n. 036364038 (in base 10), 12PRS6 (in base 32) - Classe C;

0,5 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml - A.I.C. n. 036364040 (in base 10), 12PRS8 (in base 32) - Classe C.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUNISOLIDE BIOSUD (flunisolide) è classificato come segue:

confezione: 1 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml - A.I.C. n. 036364038 (in base 10), 12PRS6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (iva esclusa): 17,57 euro;

prezzo al pubblico (iva inclusa): 29,00 euro;

confezione: 0,5 mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml - A.I.C. n. 036364040 (in base 10), 12PRS8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (iva esclusa): 91,5 euro;

prezzo al pubblico (iva inclusa): 15,10 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A00875

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Tasmar» tolcapone, autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 77/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Tasmar» tolcapone autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 dicembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/97/044/003 100 compresse da 100 mg in flacone

Titolare A.I.C.: Valeant Pharmaceuticals.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Tasmar» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale TASMAR tolcapone nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 100 compresse da 100 mg in flacone - A.I.C. n. 033280090/E (in base 10), 0ZRN2U (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: l'uso di «Tasmar» è indicato in associazione con levodopa/benserazide o levodopa/carbidopa nei pazienti con morbo di parkinson idiomatico responsivo alla levodopa e con fluttuazioni motorie, che non abbiano risposto o che non tollerino altri inibitori delle COMT.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TASMAR tolcapone è classificata come segue:

confezione: 100 compresse da 100 mg in flacone - A.I.C. n. 033280090/E (in base 10), 0ZRN2U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (iva esclusa): 111,00 euro;

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 183,19 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A00874

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14666 del 28 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 23 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutesi con modalità diverse, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1816 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 23 dicembre 2005 nel seguente modo: dalle ore 8 alle ore 9 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 8,30 alle ore 9,30 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00804

DISPOSIZIONE 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14666 del 28 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 23 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutesi dalle ore 8 alle ore 9, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1813 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 23 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00805

DISPOSIZIONE 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14666 del 28 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Salò, nel giorno 23 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1818 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò, nel giorno 23 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00806

DISPOSIZIONE 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 22 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14665 del 28 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 22 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi con modalità diverse, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1817 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 22 dicembre 2005 nel seguente modo: dalle ore 8 alle ore 9 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 8,30 alle ore 9,30 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00807

DISPOSIZIONE 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno, per il giorno 22 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14665 del 28 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 22 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1814 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 22 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00808

DISPOSIZIONE 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, per il giorno 22 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14665 del 28 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Salò, nel giorno 22 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1811 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò, nel giorno 22 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00809

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2006.

Indicazione delle modalità attuative dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 7 che pone a carico del bilancio dello Stato la provvista finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 67 della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, nel limite massimo, per il 2006, dello 0,25% del valore del mercato stesso;

Visto il finanziamento di 3,850 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per il 2006, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Vista l'ulteriore attribuzione, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e a carico del bilancio dello Stato, di 3,5 milioni di euro, prevista dallo stesso art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, peraltro a titolo di mera anticipazione e da restituire entro il 31 dicembre 2006 al bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2006, i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 14 dicembre 2005, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2006;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 4 gennaio 2006, con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 4 gennaio 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 26 gennaio 2006, con cui si è preso atto dell'intervenuta esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 8, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Fascia di importo (in migliaia di euro)	Quota per le stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
da 0 a 150	50,00	20,00
da 150 a 500	150,00	30,00
da 500 a 1.000	250,00	50,00
da 1.000 a 5.000	400,00	80,00
oltre 5.000	500,00	100,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)* del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Tale pagamento avviene al momento della attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)* del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)* secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'attivazione delle procedure telematiche di riscossione, di cui verrà data notizia sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti di cui all'art. 1, va effettuato con le seguenti modalità:

a) presso la tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma;

b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato — sezione di Roma, contabilità speciale n. 1493 — Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. In entrambe le modalità previste dal comma 1 del presente articolo i soggetti contribuenti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)* del presente provvedimento devono indicare, a titolo di causale, ogni utile riferimento per l'individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce.

3. In sede di prima applicazione e fino all'attivazione delle procedure di attribuzione del codice informatico di cui all'art. 3, comma 1 i soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)* sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 2 entro trenta giorni dall'attivazione di ciascuna procedura di selezione del contraente.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 20 febbraio 2006.

Roma, 26 gennaio 2006

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

Il consigliere relatore: BOTTO

06A00956

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 gennaio 2006.

Integrazione della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento. (Deliberazione n. 40/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del consiglio del 19 gennaio 2006;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006;

Considerato che a partire dal 1° febbraio 2006 divengono efficaci le disposizioni di cui alla sopra citata delibera n. 506/05/CONS relative alla nuova struttura organizzativa dell'Autorità, in base alla quale, tra l'altro, sono riallocate le attuali competenze dei dipartimenti e dei servizi;

Considerata l'opportunità, al fine di garantire la continuità, la trasparenza e la certezza dell'azione amministrativa, di individuare misure transitorie concernenti i procedimenti in corso, nonché di coordinare l'efficacia delle nuove disposizioni rispetto alle precedenti deliberazioni dell'Autorità;

Ritenuto pertanto di integrare la citata delibera n. 506/05/CONS mediante l'introduzione di disposizioni transitorie ed attuative;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Integrazioni alla delibera n. 506/05/CONS

1. All'art. 2 della delibera n. 506/05/CONS dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis* Gli incarichi di responsabile del procedimento relativi ai procedimenti in corso restano efficaci ad ogni effetto fino alla eventuale nomina del nuovo funzionario o dirigente responsabile, anche qualora la competenza sulla materia oggetto del procedimento sia allocata in una struttura diversa da quella ove l'assegnatario presta servizio.

1-*ter* A decorrere dal 1° febbraio 2006, ai fini dell'ulteriore applicazione delle delibere dell'Autorità, i richiami alle strutture di primo livello, come definite nel precedente testo del regolamento di organizzazione e di funzionamento, devono intendersi come riferiti alle strutture della nuova organizzazione competenti nella relativa materia.».

2. La rubrica dell'art. 2 della delibera n. 506/05/CONS è modificata come segue:

«art. 2 (disposizioni transitorie ed attuative)».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 gennaio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il segretario generale: VIOLA

06A01023

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 24 gennaio 2006, n. **1/2006 DGAMTC.**

Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.

Ministero dell'economia e delle finanze

Agenzia delle dogane - Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

UNIONCAMERE

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Comuni

Confindustria

Confapi

Confcommercio

Confesercenti

Associazioni dei consumatori

L'art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.

La *ratio* della disposizione è quella di tutelare il consumatore nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

Con riferimento a tale disposizione sono da precisare i seguenti aspetti.

1) L'art. 8 del codice del consumo stabilisce: «1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati».

Ai sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le informazioni specificamente previste dall'art. 6 del codice del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6 in via sussidiaria e complementare.

2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera *c)* del medesimo art. 6 del codice stabilisce l'obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato fuori dall'Unione europea.

Riguardo a detto precetto, che è una disposizione innovativa rispetto all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente, in ordine alla sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli aspetti attuativi dello stesso.

In via transitoria, il comma 2 dell'art. 10 del codice, che ha trasfuso nell'opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del 1991, ha garantito la continuità nell'applicazione della norma previgente stabilendo che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101»,

Conseguentemente, l'art. 6 del codice del consumo, troverà completa attuazione contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, del codice.

Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell'art. 6 del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa settoriale già emanata.

3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l'obbligo in merito alle prescrizioni dell'art. 6 del codice del consumo si fa presente che il successivo art. 7 stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il prodotto è posto in vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.

Ne deriva che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei prodotti e cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione nell'Unione europea, per cui l'assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito di cui all'art. 6 del codice.

Roma, 24 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01022

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2294
Yen	141,12
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,408
Corona danese	7,4625
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68670
Fiorino ungherese	248,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8080
Corona svedese	9,2687
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	37,215
Franco svizzero	1,5479
Corona islandese	75,13
Corona norvegese	8,0310
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3615
Nuovo leu romeno	3,6332
Rublo russo	34,3810
Nuova lira turca	1,6260
Dollaro australiano	1,6273
Dollaro canadese	1,4150
Yuan cinese	9,9127
Dollaro di Hong Kong	9,5362
Rupia indonesiana	11491,20
Won sudcoreano	1190,92
Ringgit malese	4,6041
Dollaro neozelandese	1,7887
Peso filippino	64,359
Dollaro di Singapore	1,9894
Baht tailandese	47,891
Rand sudafricano	7,4191

Cambi del giorno 26 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2254
Yen	141,85
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,395
Corona danese	7,4632
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68590
Fiorino ungherese	249,54
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8282
Corona svedese	9,2512
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,320
Franco svizzero	1,5500
Corona islandese	74,86
Corona norvegese	8,0690
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3645
Nuovo leu romeno	3,6210
Rublo russo	34,2830
Nuova lira turca	1,6230
Dollaro australiano	1,6223
Dollaro canadese	1,4149
Yuan cinese	9,8792
Dollaro di Hong Kong	9,5043
Rupia indonesiana	11469,74
Won sudcoreano	1187,41
Ringgit malese	4,5897
Dollaro neozelandese	1,7788
Peso filippino	64,223
Dollaro di Singapore	1,9875
Baht tailandese	47,664
Rand sudafricano	7,4563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01082-06A01083

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avvio del procedimento per lo scioglimento di alcune società cooperative

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Si rende noto che, dagli accertamenti effettuati le sotto indicate società, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* e pertanto si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore;

N.	DENOMINAZIONE	SEDE	DATA COSTIT.	NOTAIO	REP.	REA	COD.FISCALE
1	Oscar Piccola soc. coop.	Chioggia	29.01.1999	Nicolo Noto	61575	283455	03109060271
2	Service Pro piccola scarl	Mestre	09.08.2002	Bandieramonte Stefano	52193	305575	03402830271
3	N.E.S. piccola scarl	Mestre	29.05.2003	Dalla Valle Albano	24914	310557	03466110271
4	Europea piccola scarl	Chioggia	18.10.1999	Noto Nicolò	65026	286796	03162390276
5	Mina Service	Cinto Caomaggiore	16.10.2003	Forte Gianluca	68489	312728	03489060271
6	Adriatica Venus piccola scarl	Chioggia	31.07.2003	Noto Nicolò	83366	311640	03476950278
7	C.M.M.	Mestre	22.03.1999	Ausilio Angelo	5561	284155	03124610274
8	Santa Chiara piccola scarl	Chioggia	08.09.2000	Caputo Alessandro	105554	292924	03242580276
9	Migrantes piccola scarl	Portogruaro	06.07.1999	Sperandio Maria Luisa	35531	286371	03151100272
10	Nuovo Millennio	Campagna Lupia	04.02.2000	Holler Remo	81125	288949	03194240275
11	C.T.S. piccola scarl	Mestre	10.10.2000	Faotto Mario	115815	293243	03246910271
12	Marina piccola scarl	Chioggia	06.02.1998	Caputo Alessandro	80438	276839	03036510273
13	Copesca Punta Sabbioni iccola scarl	Venezia	22.03.1979	Sandi Angelo	3870	151729	00806560272

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Ca' Venier n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giomi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00813

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Progetto riguardante la perforazione di un pozzo esplorativo denominato ARGO 1 nel permesso di ricerca G.R13.AG, situato nello stretto di Sicilia, presentato da ENI S.p.a. - Divisione Exploration & Production.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/0033642 del 28 dicembre 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto relativo alla perforazione del pozzo esplorativo denominato ARGO 1 nel permesso di ricerca G.R13.AG, situato nello stretto di Sicilia, presentato da ENI S.p.a. - Divisione Exploration & Production con sede in via Emilia n. 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano), disponendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 nel rispetto delle prescrizioni indicate e fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e mitigazione indicate nella relazione geologico-ambientale, nonché le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca, la navigazione.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A00829

Comunicato relativo alla integrazione dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco

Con decreto ministeriale 10 novembre 2005 è stato integrato l'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, di cui al decreto ministeriale DEC/DPN/121 del 9 febbraio 2004.

06A00848

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di tre nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2006, ha in emissione tre nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B16», «BD1» e «18F».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B16», «BD1» e «18F» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B15», «BC9» e «18E».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

06A00760

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assieme»

Estratto determinazione n. 188 del 17 gennaio 2006

Medicinale: ASSIEME.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.A. - Palazzo Galileo, via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035362110/M (in base 10), 11R59Y (in base 32).

Confezione: Turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035362122/M (in base 10), 11R5BB (in base 32).

Confezione: Turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035362134/M (in base 10), 11R5BQ (in base 32).

Confezione: Turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035362146/M (in base 10), 11R5C2 (in base 32).

Confezione: Turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035362159/M (in base 10), 11R5CH (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Composizione: ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene:

principio attivo: budesonide 320 mcg/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 9 mcg/inalazione;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

AstraZeneca AB - AstraZeneca Liquid Production Sweden - Kvarnbergagatan 12 - S-151 85 Sodertalje - Svezia.

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti:

AstraZeneca UK Limited - Macclesfield Cheshire (Inghilterra);

N.V. AstraZeneca S.A. Destelbergen (Belgio);

AstraZeneca GmbH - Plankstadt (Germania);

AstraZeneca GmbH - Wedel (Germania);

AstraZeneca Farmecutica Spain - Porrino (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

asma: «Assieme» 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta-agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2 agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno», o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta-2 agonisti a lunga durata d'azione;

broncopneumopatia cronica ostruttiva: «Assieme» 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel trattamento sintomatico di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva severa (FEV1 < 50% del normale) e storia di ripetute esacerbazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035362110/M (in base 10), 11R59Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 41,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 69,16 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00855

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Symbicort»

Estratto determinazione n. 189 del 17 gennaio 2006

Medicinale: SYMBICORT.

Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. - Palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035194214/M (in base 10), 11L1C6 (in base 32).

Confezione: Turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035194226/M (in base 10), 11L1CL (in base 32).

Confezione: Turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035194238/M (in base 10), 11L1CY (in base 32).

Confezione: Turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035194240/M (in base 10), 11L1D0 (in base 32).

Confezione: Turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035194253/M (in base 10), 11L1DF (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Composizione: ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene:

principio attivo: budesonide 320 mcg/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 9 mcg/inalazione;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

AstraZeneca AB - AstraZeneca Liquid Production Sweden - Kvarnbergagatan 12 - S-151 85 Sodertalje - Svezia.

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti:

AstraZeneca UK Limited - Macclesfield Cheshire (Inghilterra);

N.V. AstraZeneca S.A. - Destelbergen (Belgio);

AstraZeneca GmbH - Plankstadt (Germania);

AstraZeneca GmbH - Wedel (Germania);

AstraZeneca Farmecutica Spain - Porrino (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

asma: «Symbicort» 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta-agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2 agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno», o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta-2 agonisti a lunga durata d'azione;

broncopneumopatia cronica ostruttiva: «Symbicort» 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel trattamento sintomatico di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva severa (FEV1 < 50% del normale) e storia di ripetute esacerbazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg.

AIC n. 035194214/M (in base 10), 11L1C6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 41,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 69,16 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00856

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fludara»

Estratto determinazione n. 191 del 20 gennaio 2006

La specialità medicinale FLUDARA nella nuova indicazione terapeutica: «Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) della linea B in pazienti con sufficiente riserva midollare. Il trattamento di prima linea deve essere iniziato solo in pazienti con patologia avanzata, stadio Rai III/IV (stadio Binet C), o RAI I/II (Binet A/B), nei quali è presente la sintomatologia specifica correlata o è evidente la progressione della malattia» è classificata come segue:

Confezione: 15 compresse rivestite con film in blister di PA/AL/PP/al da 10 mg.

A.I.C. n. 029552027/M (in base 10), 0W5VDV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 321,85 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 531,18 euro.

Confezione: 20 compresse rivestite con film in blister di PA/AL/PP/al da 10 mg.

A.I.C. n. 029552039/M (in base 10), 0W5VF7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 429,12 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 708,22 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00854

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ovvero sono state dichiarate cessate e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como con le sottospecificate determinazioni.

I punzoni in dotazione alle imprese sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como che ha provveduto alla loro deformazione:

determina n. 14 del 12 gennaio 2006 - marchio 154 CO - impresa Carioni di Carioni Silvano - sede Turate (Como) - cessata;

determina n. 15 del 12 gennaio 2006 - marchio 122 CO - impresa Albani Alberto - sede Rovellasca (Como) - cessata;

determina n. 16 del 12 gennaio 2006 - marchio 76 CO - impresa Maesani Orlando - sede Casnate con Bernate (Como) - cessata.

06A00746

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 10 gennaio 2006, n. 2/II, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, per mancato rinnovo del marchio per l'anno 2005, l'impresa: Ulisse Maurizio, via D'annunzio, 60 - Teramo, titolare del marchio 29 TE.

06A00683

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
49 BS	Orafo Rudy di Serena Rodolfo	Brescia	1
139 BS	Bottega Orafa di Astori Manuele	Coccaglio	1
71 BS	Pasini Riccardo	Brescia	1

06A00747

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 novembre 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Autorizzazione, all'Istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 26, seconda colonna, ove è indicato, quale firmatario del decreto, «Il capo del dipartimento: *BERNARDI», leggasi:* «Il capo del dipartimento: *ROSSI BERNARDI*».

06A00952

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601025/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.